

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO
RIASSETTO IDRAULICO DEL RIO PESCAIA
CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO**

Indice generale

PARTE 1.....	5
COMMENTI sulle controdeduzioni del Consorzio alle soluzioni alternative da noi osservanti prodotte.....	5
1. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	5
2. FACILE SUPERABILITÀ/INSUSSISTENZA delle CRITICITÀ RILEVATE dal Consorzio sulla proposta alternativa denominata “IPOTESI 1” cassa di laminazione a valle della S.P. 25.....	8
3. FACILE SUPERABILITÀ/INSUSSISTENZA delle CRITICITÀ RILEVATE dal Consorzio sulla proposta alternativa denominata “IPOTESI 2” cassa di laminazione in località Pescaia a monte di Via Chiana.....	11
4. FACILE SUPERABILITÀ/INSUSSISTENZA delle CRITICITÀ RILEVATE dal Consorzio sulla proposta alternativa denominata “IPOTESI 3” adeguamento della sezione idraulica del Rio Pescaia.....	14
5. TABELLA RIASSUNTIVA DI CONFRONTO TRA LE SOLUZIONI PROPOSTE CORRETTA e redatta assumendo per valide le nuove osservazioni ed i nuovi calcoli del Consorzio così rendendo le varie soluzioni tecniche realmente confrontabili.....	18
5.1. CONFRONTO DEI COSTI per la soluzione della PORTATA 30ENNALE.....	18
5.2. CONFRONTO DEI COSTI per la soluzione della PORTATA 200ENNALE.....	19

5.3. Osservazioni circa la CONFRONTABILITÀ tra le soluzioni per portata 200ennale.....	22
PARTE 2.....	26
7. CRITICITÀ IRRISOLTE dal progetto definitivo del Consorzio.....	26
7.1. CRITICITÀ IRRISOLTA dal progetto del Consorzio: MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA “REGIONE TOSCANA DIREZIONE URBANISTICA Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio”.....	26
7.2. CRITICITÀ IRRISOLTA: ELABORATI GRAFICI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA assunti quale base e riferimento per il progetto definitivo ERRATI.....	29
7.3. CRITICITÀ IRRISOLTA: RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI NON RISPONDENTE AL VERO.....	32
7.4. CRITICITÀ IRRISOLTA: DOCUMENTAZIONE dello stato dei luoghi FOTOGRAFIE DELLO STATO ATTUALE NON RISPONDENTI AL VERO.....	37
7.5. CRITICITÀ IRRISOLTA: DOCUMENTAZIONE dello stato dei luoghi - FOTOGRAFIE DELLO STATO DICHIARATO ATTUALE IN PROGETTO DEL CONSORZIO NON RISPONDENTI AL VERO.....	38
7.6. CRITICITÀ IRRISOLTA: rappresentazione delle reali INTERFERENZE IMPIANTISTICHE NON RISPONDENTE AL VERO.....	44
7.7. CRITICITÀ IRRISOLTA: RAPPRESENTAZIONE delle effettive COLTURE PRATICATE NON RISPONDENTE AL VERO.....	47
7.8. CRITICITÀ IRRISOLTA: IMPOSSIBILITÀ di poter continuare a condurre la coltura specializzata MECCANICAMENTE e in modalità AUTOMATICA con conseguente ulteriore ERRORE DI STIMA DEL DANNO DA INDENNIZZARE.....	49
7.9. CRITICITÀ IRRISOLTA: SEPARAZIONE attrezzature, depositi e strutture aziendali dal fondo, strada interna di accesso ai campi non più utilizzabile.....	50

7.10. CRITICITÀ IRRISOLTA: altri DIVIETI e NON CONFORMITÀ discendenti dalla PIANIFICAZIONE URBANISTICA – PRESCRIZIONE del RISPETTO della CONFORMAZIONE MORFOLOGICA dei siti, DIVIETO di realizzazione di RAMPE, DIVIETO di realizzazione di MOVIMENTI DI TERRA non strettamente necessari all’esercizio dell’attività agricola, DIVIETO di realizzare NUOVE STRADE, alterazione, tramite movimenti di terra di terrazzamenti o ciglionamenti ecc.....	53
7.11. CRITICITÀ IRRISOLTA: ALTEZZE DEI RILEVATI ARGINALI del progetto del Consorzio - RAPPRESENTAZIONI delle EFFETTIVE ENTITÀ ED ALTEZZE dei RILEVATI ARGINALI NON RISPONDENTI AL VERO.....	55
7.12. CRITICITÀ IRRISOLTA: altri DIVIETI e NON CONFORMITÀ al Regolamento Urbanistico – FASCIA DI TUTELA ASSOLUTA e FASCIA DI RISPETTO DEI POZZI...	65
7.13. CRITICITÀ IRRISOLTA: altri DIVIETI e NON CONFORMITÀ al Regolamento Urbanistico – Vincoli PTCP (e quindi PIT cui è conforme): AREA DI TUTELA PAESISTICA DELLE VILLE E DEI GIARDINI DI NON COMUNE BELLEZZA.....	75
7.14. CRITICITÀ IRRISOLTA: rappresentazione dello stato dei luoghi – PONTE DELLA MORTE - NON RISPONDENTE AL VERO.....	76
7.15. CRITICITÀ IRRISOLTA: INADEGUATEZZA DELLA LOCALIZZAZIONE scelta dal Consorzio per la cassa di laminazione a causa di fenomeni di AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE, EFFETTI STRATIGRAFICI, MORFOLOGIE SEPOLTE, pertanto per i POSSIBILI FENOMENI GRAVITATIVI EVIDENZIATI IN CARTOGRAFIE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA confermati dalle rilevazioni fotografiche sul posto....	79
7.16. CRITICITÀ IRRISOLTA: INADEGUATEZZA DELLA LOCALIZZAZIONE scelta dal Consorzio per la cassa di laminazione a causa di INTERFERENZA CON IL FLUSSO DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	82

7.17. CRITICITÀ IRRISOLTA: VIOLAZIONE DI PROPRIETÀ PRIVATA e/o ESECUZIONE PROVE E MISURAZIONI NON RISPONDENTE AL VERO.....	84
7.18. CRITICITÀ IRRISOLTA: Costi di manutenzione.....	85
7.19. CRITICITA' IRRISOLTE dal progetto del Consorzio: richiesta di esibizione delle OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI del Comune di Marciano alla formazione dell'iter progettuale.....	87
7.20. Inadeguatezza progetto definitivo, mancata adeguata informazione e trasparenza.....	89
8. CRITICITÀ IRRISOLTA: PALESE INSUFFICIENZA DELL'INDENNITÀ PREVISTA IN PROGETTO - INDENNITÀ per apposizione VINCOLI E SERVITÙ COMMISURATA ad ogni effettivo DANNO CAUSATO ed alla DIFFERENZA TRA IL VALORE VENALE (COMMERCIALE) PRIMA E DOPO L'APPOSIZIONE.....	92
8.1. INSUSSISTENZA DELLA FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA del progetto per mancata individuazione delle REALI risorse economiche minime occorrenti a garantire la copertura di tutti gli esborsi necessari ad avviare e portare a compimento il progettato, ed in particolare gli ESPROPRI e le APPOSIZIONI DELLE SERVITÙ. PUNTUAZIONE DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI VOCI DI INDENNIZZO.....	98
9. DANNO SOCIO ECONOMICO.....	107
10. EVENTO METEORICO REALE.....	108
11. Il progetto del Consorzio non appare rispettare quanto previsto dalla L.R. n. 41/2018 a causa dell'AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO IDRAULICO.....	111
12. FERMO AZIENDALE IMPOSTO.....	120

OSSERVAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO RIASSETTO IDRAULICO DEL RIO PESCAIA CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO

PARTE 1

COMMENTI sulle controdeduzioni del Consorzio alle soluzioni alternative da noi osservanti prodotte.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

In data 08.09.2022 il Consorzio 2 Alto Valdarno ha chiesto ai proprietari scriventi di inviare osservazioni al progetto di riassetto idraulico del rio della Pescaia in Marciano della Chiana. I sottoscritti proprietari hanno inviato le proprie osservazioni in data 23.09.2022, individuando n. 4 soluzioni alternative al progetto del Consorzio.

Il Consorzio ha sottoposto tali osservazioni alla valutazione tecnica dei progettisti incaricati, Progeo Engineering Srl, i quali hanno rimesso una relazione nel novembre 2022, nella quale analizzano le n. 4 soluzioni alternative proposte dagli scriventi.

Premesso che per miglior dettaglio tecnico si rimanda alla relazione dell'ing. Giachi, leggendo le controdeduzioni dei tecnici del Consorzio (per brevità, nel proseguo, i tecnici del Consorzio verranno anche denominati semplicemente "Consorzio") alle soluzioni alternative da noi proposte, si riscontra che i medesimi tecnici in sostanza ritengono quanto segue:

- le soluzioni alternative proposte dall'osservante non sono adeguate e costano di più rispetto alla soluzione portata avanti dal Consorzio cioè quella "con cassa di laminazione fronte case di Via Pescaia" che costa circa 400.000,00 €;
- i tecnici del Consorzio aggiungono poi che, per rendere le soluzioni alternative proposte adeguate e "cantierabili", occorrerebbe effettuare delle lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall'osservante ed elenca quali lavorazioni ulteriori sarebbero necessarie, dettagliandone i relativi costi.

I tecnici del Consorzio poi redigono una tabella riassuntiva nella quale confrontano i costi ricalcolati di tutte le soluzioni alternative con quella originaria del progetto definitivo del Consorzio stesso da cui risulterebbe che **tra la soluzione del Consorzio e quelle alternative proposte da noi scriventi osservanti vi è una differenza minima (per esempio solo di circa 9.000,00 €).**

Premesso che per una differenza così esigua il vicinato o gli scriventi osservanti, onde evitare l'attuazione di un progetto così impattante e pregiudizievole, potrebbero tranquillamente ricorrere ad una sorta di "colletta" per fornire al Consorzio l'intera somma mancante dei circa 9.000,00 € atta a colmare la differenza di costi asserita, vediamo comunque più in dettaglio, soluzione per soluzione, da dove deriverebbero queste differenze di costi tra le varie ipotesi progettuali alternative proposte e quella del progetto del Consorzio.

Il Consorzio sostiene che le opere aggiuntive quantificate sono a suo giudizio "**considerate necessarie per dare completezza e realizzabilità ad ognuna delle alternative progettuali proposte**" da controparte.

Vediamo se questi costi aggiuntivi stimati dal Consorzio siano **costi reali ed inevitabili oppure no.**

Nel proseguo della narrazione SARÀ DIMOSTRATO che le criticità sollevate in controdeduzioni dal tecnico del Consorzio sono **insussistenti** ed al massimo **facilmente superabili** senza sostanziale modifica delle conclusioni precedentemente da noi osservanti trovate.

Le criticità rilevate dal Consorzio sono solo apparenti e derivano dal fatto che vengono erroneamente confrontati livelli di progettazione differenti: quello preliminare delle varie proposte alternative prodotte da noi osservanti e quello definitivo del progetto del Consorzio che non era disponibile all'epoca delle nostre osservazioni e formulazioni delle proposte alternative.

Le proposte di soluzioni alternative sono state redatte tutte e cinque, computi compresi, in soli 15 giorni e trattasi ovviamente di progettazioni preliminari seppur contenenti tutto quanto occorrer possa per effettuare le consapevoli, ponderate e CORRETTE scelte strategiche ed esprimere PREFERENZE sulle soluzioni da sviluppare in fase di progettazione definitiva.

Questa attività di reale confronto fra le alternative, seppur NECESSARIA e PROPEDEUTICA al progetto definitivo era mancante nel progetto di fattibilità ed ovviamente in quello definitivo, redatti dal Consorzio.

Si ricorda che la **Regione Toscana Genio Civile** in suo contributo espresso in sede di verifica di assoggettabilità a Vas, osservando il progetto di fattibilità del Consorzio, ha PRESCRITTO che:

L'intervento complessivo dovrà essere individuato a partire da un'analisi che permetta di definire, tra le varie soluzioni progettuali fattibili, quella migliore dal punto di vista tecnico-economico nel rispetto del criterio costi/benefici;

Nel proseguo sarà dimostrato che la soluzione del Consorzio non è quella preferibile dal punto di vista tecnico-economico, nè nel rispetto del criterio costi benefici.

2. FACILE SUPERABILITÀ/INSUSSISTENZA delle CRITICITÀ RILEVATE dal Consorzio sulla proposta alternativa denominata “IPOTESI 1” cassa di laminazione a valle della S.P. 25.

1. Per **l'ipotesi 1**, avanzata dagli osservanti, cioè quella con la **cassa di laminazione a valle della S.P. 25** il tecnico del Consorzio sostiene che “per rendere l'opera fattibile ed adeguata al contesto” è necessario per contenere un ulteriore di battente d'acqua che secondo i suoi calcoli (che comunque non allega e non rende verificabili) sverserebbe in un tratto della S.P. 25 e che dunque non sarebbe contenuta nella cassa di laminazione della soluzione alternativa proposta, occorrerebbe **demolire e ricostruire ben 220 m di strada per rialzarla!**

Sostenendo così un costo aggiuntivo di circa 30.859,84 € + 293.504,20 € + 7.589,60 € + 14.981,12 € = 346.934,74 €!

Premesso che abbiamo richiesto la consegna dei dati di input, dei calcoli comprensivi di tutto quanto occorrer possa per poter verificare la correttezza dell'asserito e verificare circa la correttezza dei dati di partenza e delle scelte assunte a base degli stessi calcoli, fatta dal Consorzio, per cui comunque ci si riserva miglior dettaglio, **ammettendo, senza verifica dell'effettiva necessità di questo ulteriore contenimento, anche fosse solo per accontentare il Consorzio, di voler contenere anche l'ulteriore battente d'acqua**, ci si domanda: che senso ha demolire e ricostruire 220 m di strada quando in progetto definitivo si può prevedere di scavare per quella stessa altezza o addirittura più semplicemente leggermente adeguare l'argine?

Che senso ha spendere oltre 346mila euro quando possono bastare qualche migliaio di euro per raggiungere lo stesso risultato?

Si rimanda alla lettura del dettaglio tecnico in relazione dell'Ing. Giachi contenente l'aggiornamento della soluzione alternativa da noi osservanti proposta con i relativi computi aggiornati con l'opera integrativa inserita ed al finale raffronto tra le varie soluzioni alternative che **conferma l'enorme vantaggio della proposta alternativa di cui all'ipotesi 1**, da noi osservanti prodotta, **rispetto a quella del Consorzio**. Rimane un margine enorme per aggiungere qualsiasi ulteriore miglioria.

Pertanto la soluzione alternativa denominata ipotesi 1 è sicuramente ed enormemente più economica di quella proposta dal tecnico del Consorzio e tale da rispettare ogni norma compresa la L.R. 41/2018.

Qualora necessitasse, siamo in grado di sostituirci al Consorzio e far approvare da parte di tutti gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni questa soluzione tecnica alternativa da noi prodotta.

La soluzione alternativa di cui **all'ipotesi 1** (cassa di laminazione lungo la S.P. 25) con le lavorazioni aggiuntive **costa € 291.680,71**; quella del **Consorzio** (anch'essa aggiornata per confrontabilità) **€ 499.296,44**.

La soluzione alternativa di cui all'ipotesi 1 (cassa di laminazione lungo S.P. 25) con le lavorazioni aggiuntive è dunque **COMUNQUE SEMPRE LARGAMENTE PIÙ ECONOMICA** rispetto quella proposta dal Consorzio.

L'**economicità** dell'ipotesi alternativa 1 poi diventa esageratamente superiore (di diversi ordini di grandezza) se si considerano tutte le REALI VOCI DI COSTO costituenti il piano di fattibilità tecnico economico dell'opera e cioè **aggiungendo** ai costi di materiale realizzazione delle nuove opere **i costi di esproprio ed indennitari a qualsiasi titolo occorrenti** di cui la soluzione del Consorzio non tiene conto.

Per la stima preliminare dei costi di esproprio, servitù ed indennitari a qualsiasi titolo si rimanda alla relazione tecnica dell'Ing. Giachi, alla narrazione che segue, e a precorsa corrispondenza.

La soluzione alternativa di cui all'ipotesi 1 è ad **impatto bassissimo sul territorio**. Gli argini sono contenuti entro dimensioni e sviluppi compatibili col contesto, l'opera è quasi **invisibile, non limita con visivi, non impedisce l'accesso ai terreni occupati, gli argini si sviluppano in modo **allineato alla divisione dei campi** e possono consentire praticamente le **stesse colture** e le **stesse modalità di gestione** dell'ante opera. Le **colture** praticate in questi campi sono **stagionali**.**

In caso di inondazione il danno sarebbe al massimo contenuto a quella particolare coltura e non distruggerebbe colture permanenti, impianti fissi ecc. ecc.

Inoltre, essendo detti campi coltivati a seminativo o con colture stagionali, **per la maggior parte dei mesi dell'anno sono liberi**, l'eventuale inondazione potrebbe non distruggere nemmeno una coltura.

La cassa è situata a **monte dell'abitato di Pescaia** pertanto le acque che vi si sverserebbero hanno meno probabilità di essere contaminate in particolare da scarichi fognari, reflui, altri contaminanti ecc.

La cassa è situata in posizione **lontana dalle abitazioni e dal centro abitato di Pescaia**.

Si precisa inoltre che il Consorzio durante tutte le operazioni di manutenzione del Rio effettuate negli anni passati mai ha provveduto alla raccolta e conferimento a discarica degli sfalci che ha sempre lasciato in sede.

Nel 2022 il Consorzio ha apportato una miglioria nelle operazioni di manutenzione ordinaria annuale poiché ha utilizzato macchine trinciatrici che polverizzano e lasciano in sede lo sfalcio polverizzato. Si ritiene che potrebbe fare altrettanto anche nell'occasione pertanto anche i costi di trasporto e smaltimento degli sfalci andrebbero espunti.

Si precisa ovviamente che nell'attuazione dell'ipotesi alternativa 1 non vi sarebbe mai stata interferenza dei rilevati con l'impianto fotovoltaico esistente. Il Consorzio si è basato su uno schema grafico ideale di sovrapposizione su immagini estratte da Google Maps che non troverebbe ovviamente riferimento nel progetto definitivo.

I progetti definitivi noi osservanti non li facciamo su Google maps! Né sul catasto o Ctr o similari ma dopo rilevi celerimetrici sul posto e su sezioni e piani completamente quotati e non con qualche quota qua e là o basandosi solo su dati da geoscopio.

Pertanto la questione dell'eventuale interferenza con l'impianto fotovoltaico non si pone minimamente potendo posizionare l'argine in modo da non avere interferenza alcuna.

Per maggior dettaglio si rimanda alla relazione tecnica idraulica dell'Ing. Giachi.

3. FACILE SUPERABILITÀ/INSUSSISTENZA delle CRITICITÀ RILEVATE dal Consorzio sulla proposta alternativa denominata “IPOTESI 2” cassa di laminazione in località Pescaia a monte di Via Chiana.

Per **l'ipotesi 2**, avanzata dagli osservanti, cioè quella con la **cassa di laminazione in località Pescaia a monte di Via Chiana** il Consorzio sostiene che “per rendere l'opera fattibile ed adeguata al contesto” è necessario **abbattere** addirittura **un fabbricato** sostenendo così un costo aggiuntivo di circa 25.380,00 € + 5.306,00 € = **100.686,00 €** per contenere acqua asseritamente fuoriuscente da un tratto che, secondo i suoi calcoli (che comunque non allega), non sarebbe contenuta nella cassa di laminazione della soluzione alternativa 2.

Premesso che abbiamo richiesto la consegna dei dati di input, dei calcoli comprensivi di tutto quanto occorrer possa per poter verificare la correttezza dell'asserito e verificare circa la correttezza dei dati di partenza e delle scelte assunte a base degli stessi calcoli fatta dal Consorzio per cui comunque ci si riserva miglior dettaglio, **ammettendo, senza verifica dell'effettiva necessità di questo ulteriore contenimento, anche fosse solo per accontentare il Consorzio, di voler contenere anche l'ulteriore battente d'acqua per quel tratto da cui asserisce che esondi acqua** ci si domanda che senso abbia demolire un fabbricato quando in progettazione definitiva si può allungare e/o adeguare la modellazione dell'argine e/o scavare per eliminare l'asserita criticità, spendendo esageratamente di meno? Rimane un margine enorme per aggiungere qualsiasi ulteriore miglioria. Si rimanda al dettaglio della relazione tecnica idraulica dell'Ing. Giachi.

Pertanto **la soluzione alternativa denominata l'ipotesi 2 è sicuramente enormemente più economica** di quella proposta in progetto definitivo dal Consorzio e tale da rispettare ogni norma compresa la L.R. 41/2018.

La soluzione alternativa di cui all'**ipotesi 2** (cassa di laminazione in località Pescaia a monte di Via Chiana) con le lavorazioni aggiuntive costa **€ 304.434,34** quella del **Consorzio € 499.296,44**.

La soluzione alternativa di cui all'ipotesi 2 (cassa di laminazione in località Pescaia a monte di Via Chiana) con le lavorazioni aggiuntive è dunque **COMUNQUE SEMPRE LARGAMENTE PIÙ ECONOMICA** rispetto quella proposta dal Consorzio.

L'**economicità** dell'ipotesi alternativa 2 poi diventa esageratamente superiore (di diversi ordini di grandezza) se si considerano tutte le REALI VOCI DI COSTO che devono costituire il piano di fattibilità tecnico economico dell'opera e cioè **aggiungendo** ai costi di materiale realizzazione delle nuove opere **i REALI costi di esproprio ed indennitari a qualsiasi titolo occorrenti** di cui la soluzione del Consorzio non tiene conto.

Per la stima preliminare dei costi di esproprio, servitù ed indennitari a qualsiasi titolo si rimanda alla relazione tecnica dell'Ing. Giachi, alla narrazione che segue, e a precorsa corrispondenza.

Qualora necessitasse, siamo in grado di sostituirci al Consorzio e far approvare da parte di tutti gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni questa soluzione tecnica alternativa da noi prodotta.

Si precisa inoltre che il Consorzio durante tutte le operazioni di manutenzione del Rio effettuate negli anni passati mai ha provveduto alla raccolta e conferimento a discarica degli sfalci che ha sempre lasciato in sede.

Nel 2022 il Consorzio ha apportato una miglioria nelle operazioni di manutenzione ordinaria annuale poiché ha utilizzato macchine trinciatrici che polverizzano e lasciano in sede lo sfalcio polverizzato. Si ritiene che potrebbe fare altrettanto anche nell'occasione pertanto anche i costi di trasporto e smaltimento degli sfalci andrebbero espunti.

Per maggior dettaglio tecnico si rimanda alla relazione idraulica dell'Ing. Giachi.

La soluzione alternativa di cui all'ipotesi 2 è ad **impatto bassissimo sul territorio**. Gli argini sono contenuti entro dimensioni e sviluppi compatibili col contesto, l'opera è quasi **invisibile, non limita con visivi**, è situata in un luogo che si trova ad alcuni metri più in basso rispetto alle fondazioni alle abitazioni dell'abitato di Pescaia, non impedisce l'accesso ai terreni occupati, gli argini si sviluppano in modo **allineato alla divisione dei campi** e possono consentire praticamente le **stesse modalità di gestione** dell'ante opera. I terreni individuati per l'opera, sono **in stato di abbandono da decenni, non coltivati, infestati da erbacce e rovi** e probabilmente "la proprietà" gradirebbe che in qualche modo

questi terreni tornino ad essere utilizzati. In caso di inondazione di questa cassa il **danno sarebbe praticamente nullo**.

La cassa è situata in modo da **non essere interferente con l'abitato di Pescaia e raccoglie le acque scorrenti sul Rio a monte dell'abitato** pertanto le acque che vi si sverserebbero hanno meno probabilità di essere contaminate in particolare da scarichi fognari, reflui, altri contaminanti ecc.

La cassa è situata in posizione sufficientemente **lontana dal gruppo delle abitazioni** e si sviluppa su di **una superficie che è circa metà** di quella prevista dal Consorzio per la realizzazione della sua cassa nel progetto definitivo.

4. FACILE SUPERABILITÀ/INSUSSISTENZA delle CRITICITÀ RILEVATE dal Consorzio sulla proposta alternativa denominata “IPOTESI 3” adeguamento della sezione idraulica del Rio Pescaia.

Per **l'ipotesi 3**, avanzata gli osservanti, cioè quella con la **l'adeguamento della sezione idraulica del Rio Pescaia** il Consorzio sostiene che “per rendere l'opera fattibile ed adeguata al contesto” è necessario addirittura **spostare sottoservizi e-distribuzione e Centria** sostenendo così un costo aggiuntivo di circa 14.000,00 € + 50.000,00 € = **64.000,00 €!**

Il Consorzio in realtà non si troverà a sostenere tali costi!

Si fa presente infatti che trattandosi di **opere** che e-distribuzione e Centria hanno realizzato **entro la fascia di tutela assoluta dall'argine del Rio e cioè entro 10 m dall'argine stesso**, dette società dovranno provvedere **a loro spese** e quindi **gratuitamente per la collettività**, ad effettuare i necessari spostamenti e ricollocazioni.

Pertanto **la soluzione alternativa denominata Ipotesi 3 è sicuramente enormemente più economica** di quella proposta dal Consorzio e tale da rispettare ogni norma compresa la L.R. 41/2018. Rimane un margine enorme per aggiungere qualsiasi ulteriore miglioria.

La soluzione alternativa di cui all'**ipotesi 3** (adeguamento della sezione idraulica del Rio Pescaia) con le lavorazioni aggiuntive costa **€ 215.881,59**, quella del **Consorzio € 499.296,44**.

La soluzione alternativa di cui all'ipotesi 3 (adeguamento della sezione idraulica del Rio Pescaia) con le lavorazioni aggiuntive è dunque **COMUNQUE SEMPRE LARGAMENTE PIÙ ECONOMICA** rispetto quella proposta dal Consorzio.

Si rimanda per miglior dettaglio alla relazione tecnica idraulica dell'Ing.Giachi.

L'**economicità** dell'ipotesi alternativa 2 poi diventa esageratamente superiore (di diversi ordini di grandezza) se si considerano tutte le REALI VOCI DI COSTO che devono essere ricomprese nel piano di fattibilità tecnico economico dell'opera e cioè **aggiungendo** ai costi di materiale realizzazione delle nuove opere **i costi di esproprio ed indennitari a qualsiasi titolo occorrenti** di cui la soluzione del Consorzio non tiene conto.

Qualora necessitasse, siamo in grado di sostituirci al Consorzio e far approvare da parte di tutti gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni questa soluzione tecnica alternativa da noi prodotta.

Si precisa inoltre che il Consorzio durante tutte le operazioni di manutenzione del Rio effettuate negli anni passati mai ha provveduto alla raccolta e conferimento a discarica degli sfalci che ha sempre lasciato in sede.

Nel 2022 il Consorzio ha apportato una miglioria nelle operazioni di manutenzione ordinaria annuale poiché ha utilizzato macchine trinciatrici che polverizzano e lasciano in sede lo sfalcio polverizzato. Si ritiene che potrebbe fare altrettanto anche nell'occasione pertanto anche i costi di trasporto e smaltimento degli sfalci andrebbero espunti.

La soluzione di cui all'ipotesi 3 è quella considerata migliore da tutta la collettività locale come risulta da precedenti incartamenti consegnati e si ritiene di poter affermare che sia reputata migliore anche dall'**amministrazione comunale**.

Ha in effetti un **impatto minimo sul circondario sia in termini ambientali che socio economici**.

L'opera è ovviamente in sostanza invisibile, non prevede arginature.

Con questa soluzione progettuale alternativa **nessuna azienda dovrà chiudere, nessuna famiglia sarà ridotta sul lastrico, nessun gruppo di persone perderà il posto di lavoro, non si abatteranno preziosi alberi che eliminano la CO2, non si aumenterà il rischio a nessuno, i costi di futura manutenzione potranno essere realmente sostenibili ed equiparabili a quelli ante intervento** pertanto garantendo un risparmio enorme per le casse statali e locali comunali nonché del Consorzio stesso.

Questa soluzione sarebbe inoltre **conforme** a tutte le norme e regolamenti locali nonché a tutte prescrizioni e a tutte le norme sovraordinate provinciali, regionali e statali.

Con questa soluzione progettuale alternativa **i costi di esproprio saranno ridotti ai minimi termini**. Sarà necessario espropriare piccolissime strisce di terreno da pochissimi proprietari di cui la maggior parte comunque già coinvolti nel progetto del Consorzio e che dunque sarebbero felicissimi dell'attuazione della ipotesi alternativa.

Queste piccole strisce di terreno non comporterebbero ai proprietari coinvolti la compromissione della continuazione dell'uso delle proprietà residue come allo stato attuale, pertanto l'opera sarebbe assolutamente minimamente invasiva non solo materialmente ma anche per l'indotto economico locale.

Le economie di costo enormi che ne deriverebbero potrebbero essere reinvestite e per esempio destinate dal Consorzio alla realizzazione di altre migliorie o investimenti nel nostro territorio.

Di questo la popolazione sarebbe molto grata.

Per completezza si precisa che **in passato sono state realizzate operazioni di piccola riprofilatura e rimodellazione dell'alveo che aveva perduto conformazione.**

All'epoca nessuno si è lamentato e le opere sono state realizzate **SENZA ESPROPRIO ALCUNO**, nè intralcio e molto speditamente dall'Ente attuatore.

L'attuazione della messa in sicurezza secondo l'ipotesi 3 potrà dunque procedere speditamente (senza in sostanza opposizione) con vantaggio per la comunità locale tutta e con minor spesa per le casse statali.

La soluzione di cui all'ipotesi 3 evita anche il probabile rischio di produzione di inquinamento ambientale di terreni incontaminati.

Infine, come a tutti noto, il materiale di scavo riutilizzato nello stesso luogo in cui è prodotto non costituisce rifiuto, si fa presente che il Consorzio o l'Ente attuatore in passato, nelle operazioni di rimodellazione del Rio Pescaia effettuate, ha sempre lasciato il prodotto dello scavo lungo l'argine (avrà pertanto verificato preliminarmente di poterlo fare senza arrecare danno). Il Consorzio ha inoltre dichiarato in progetto che le analisi fatte sui terreni **non** hanno rilevato presenza, sopra soglia consentita, di inquinanti.

È cosa ben diversa spargere continuativamente su ettari di terreno fanghi o reflui, seppur trattati, sopra terreni non contaminati! In tal caso il divieto di normativa è di tipo assoluto e non condizionato all'esito di analisi, è operante di per sé qualsiasi sia lo stato dei fanghi o dei reflui che potrebbero essere persino depurati.

Qualora fossero rilevati **quantitativi di inquinanti sopra soglia di legge decadrebbero in primis le possibilità di realizzare casse di laminazione** perché trasformerebbero i terreni su cui venissero realizzate da incontaminati ad inquinati.

Il terreno occupato dalle casse di laminazione si trasformerebbe da incontaminato ad inquinato al pari del terreno degli argini e del fondo del Rio poiché lambito dalle stesse acque che si intenderebbe riversare sui terreni.

Si originerebbe danno ambientale con quel che ne consegue dal punto di vista anche penale per l'Ente attuatore.

In caso di rilevazione di terreni di scavo inquinati l'unica soluzione attuabile per la riduzione del rischio rimarrebbe quella dell'ipotesi 3 cioè della riprofilatura dell'alveo essendo le altre soluzioni con cassa di laminazione **impraticabili**.

Per maggior dettaglio si rimanda alla relazione tecnica idraulica dell'Ing. Giachi.

5. TABELLA RIASSUNTIVA DI CONFRONTO TRA LE SOLUZIONI PROPOSTE CORRETTA e redatta assumendo per valide le nuove osservazioni ed i nuovi calcoli del Consorzio così rendendo le varie soluzioni tecniche realmente confrontabili.

5.1. CONFRONTO DEI COSTI per la soluzione della PORTATA 30ENNALE

- **IPOTESI DEL CONSORZIO** costo dell'opera: **499.296,44 €**
- **IPOTESI SOLUZIONE ALTERNATIVA 1** **cassa di laminazione a valle della S.P. 25** costo dell'opera: **291.680,71 €**
- **IPOTESI SOLUZIONE ALTERNATIVA 2** **cassa di laminazione in località Pescaia a monte di Via Chiana** costo dell'opera: **304.434,34 €**
- **IPOTESI SOLUZIONE ALTERNATIVA 3** **l'adeguamento della sezione idraulica del Rio Pescaia** costo dell'opera: **215.881,59 €**

Tutte le soluzioni alternative da noi osservanti proposte sono **più economiche** ed **efficaci** e **risolvono tutte le criticità** con impatto praticamente trascurabile sul territorio, sull'ambiente, sulle risorse, e sull'economia locale rispetto al progetto del Consorzio.

5.2. CONFRONTO DEI COSTI per la soluzione della PORTATA 200ENNALE

- **IPOTESI DEL CONSORZIO:** NESSUNA SOLUZIONE, soluzione RIMANDATA ad interventi successivi **CON ULTERIORI COSTI**, soluzione INDEFINITA e comunque con spesa di **499.296,44 €**, con aggiunta di ulteriore spesa **INDETERMINATA** per occupazione di almeno **ALTRI 5 ETTARI DI TERRENI** (50.000,00 MQ) e realizzazione di **ALTRI ARGINI** di almeno **1,3 KM** con **ALTEZZE** di circa **2 M** (vedere nota del Consorzio per il Genio Civile documento D14)
- **IPOTESI SOLUZIONE ALTERNATIVA 4:** **cassa di laminazione in località Pescaia a monte di Via Chiana denominata IPOTESI 2 ed adeguamento della sezione idraulica del Rio Pescaia denominata IPOTESI 3** costo dell'opera: **520.315,93 €**.

Questa ipotesi prevede la risoluzione della portata 30ennale con la riprofilatura del Rio Pescaia e il contenimento di quella duecentennale con la realizzazione della cassa di laminazione proposta con l'ipotesi 2 (cassa di laminazione in località Pescaia a monte di Via Chiana).

Valgono pertanto le stesse nostre considerazioni fatte ai punti sopra in commento alle controdeduzioni alle ipotesi 2 e 3. In particolare quindi non è necessario abbattere alcun fabbricato e dunque sostenere costi di demolizione e smaltimento, né sostenere costi per spostamento sottoservizi Centria ed e-distribuzione ecc.

I terreni a seminativo individuati per la cassa di laminazione sarebbero oggetto di inondazione solo per eventi rari (tempi di ritorno 200ennali) con l'ovvio vantaggio che ne consegue in termini di pesantezza del vincolo impositivo da apporre su di essi.

Si rimanda per maggior dettaglio alla relazione idraulica dell'Ing. Giachi e a quanto osservato in narrazione che precede.

Si trova dunque che con circa gli stessi costi che il Consorzio ha pensato di sostenere per risolvere la portata trentennale (e che comunque sarebbero gravemente insufficienti), **L'IPOTESI ALTERNATIVA 4 RISOLVE SIA LA PORTATA TRENTENNALE CHE QUELLA DUECENTENNALE!**

Con **vantaggio enorme per la collettività intera** e soprattutto **rendendo il progetto veramente finanziabile** e nel **rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche espresse in particolare da Regione Toscana Genio Civile** e dalla **Regione Toscana Direzione Urbanistica Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio** (di cui meglio in narrazione che segue e già commentate in precorsa corrispondenza cui si rimanda e che qui si considera integralmente richiamata).

Il progetto del Consorzio non rispetta le prescrizioni del Genio Civile che chiedono che affinché il progetto sia finanziato debba prevedere la **soluzione DEFINITIVA** del problema idraulico e cioè prevedere la soluzione per la portata duecentennale.

Il progetto del Consorzio non rispetta la L.R. 41/2018 che **PRESCRIVE** che le opere di difesa del suolo come quelle in oggetto siano dimensionate in base ad eventi con tempo di ritorno duecentennale.

Il Consorzio indica vagamente che per la soluzione della portata duecentennale occorrono almeno ulteriori 50.000,00 mq di terreno da espropriare/vincolare e ben almeno altri 1,3 KM di argine per contenere altre decine di migliaia di metri cubi di acqua!

La soluzione del Consorzio prevede **l'occupazione di circa 10 ettari di terreno contro i circa 2,5 ettari delle soluzioni alternative per risolvere lo stesso problema!!**

Vedremo in narrazione inoltre che la soluzione del Consorzio non risulterebbe comunque attuabile.

- **IPOTESI SOLUZIONE ALTERNATIVA 4/1:** **cassa di laminazione a valle della S.P. 25 denominata IPOTESI 1 e adeguamento della sezione idraulica del Rio Pescaia denominata IPOTESI 3** costo dell'opera: **507.562,30 €.**

Questa ipotesi prevede la risoluzione della portata 30ennale con la riprofilatura del Rio Pescaia e il contenimento di quella duecentennale con la realizzazione della

cassa di laminazione proposta con l'ipotesi 1 (cassa di laminazione a valle della S.P. 25).

Valgono le stesse considerazioni fatte al punto precedente per l'ipotesi 4 ovviamente con richiamo alle considerazioni fatte in narrazione che precede di commento alle controdeduzioni alle ipotesi n. 1 e 3.

In particolare non ci sarà da demolire e rialzare nessuna strada né da sostenere costi per spostamento di sottoservizi Centria ed e-distribuzione pertanto non sarà da conteggiare alcun costo aggiuntivo in relazione agli stessi.

I terreni incolti e abbandonati, individuati per la cassa di laminazione, quindi sarebbero oggetto di inondazione solo per eventi rari (tempi di ritorno 200ennali) con l'ovvio vantaggio che ne consegue in termini di pesantezza del vincolo impositivo da apporre su di essi.

Si trova dunque che con circa gli stessi costi che il Consorzio ha pensato di sostenere per risolvere la portata trentennale (e che comunque sarebbero gravemente insufficienti), **L'IPOTESI ALTERNATIVA 4/1 RISOLVE SIA LA PORTATA TRENTENNALE CHE QUELLA DUECENTENNALE!**

5.3. Osservazioni circa la CONFRONTABILITÀ tra le soluzioni per portata 200ennale

Le ipotesi alternative 4 e 4.1 non possono essere confrontate con quanto previsto in progetto esecutivo da parte del Consorzio perché il progetto del Consorzio prevede di “risolvere” soltanto la portata trentennale cioè il problema idraulico per portate frequenti mentre **nulla prevede per risolvere definitivamente la problematica e cioè anche per portate duecentennali**. In tal senso dice soltanto che saranno occupate altre aree per almeno altri 5 ettari e realizzati altri 1,3 km di argini di circa 2 m di altezza!.

Le soluzioni da noi osservanti proposte (la 4 e la 4.1) risolvono la problematica sia per portata trentennale sia per portata duecentennale ed il costo di ognuna di esse disgiuntamente può essere CONFRONTATO, evidenziando così l'enorme risparmio, alla SOMMA del costo previsto in progetto esecutivo dal Consorzio PER LA PRIMA CASSA DI LAMINAZIONE del progetto definitivo lungo Via Pescaia con l'aggiunta dei costi (attualmente INDETERMINATI) relativi alla realizzazione della SECONDA CASSA DI LAMINAZIONE lungo Via Pescaia e Via Cassia che è ipotizzata realizzata nelle aree individuate in documento del progetto definitivo del Consorzio denominato “D14 Nota tecnica per il Genio Civile” di cui si riporta la figura 1.2 qui sotto:




Figura 1.2 – individuazione area utilizzabile per secondo stralcio funzionale

Si chiede al Consorzio: che costo ha quest'opera da realizzarsi sulla zona in giallo (cassa 2) così da poterlo sommare al costo di quanto ha previsto come primo stralcio (cassa 1) oltre ai reali costi indennitari da sostenere?

Solo così potremo fare un vero confronto fra le soluzioni alternative proposte e quella del Consorzio.




Figura 1.2 – individuazione area utilizzabile per secondo stralcio funzionale

Il nostro Comune di Marciano vuole dare corso ad una tale mostruosità? La ritiene compatibile con il territorio?

Le soluzioni alternative 4 e 4.1 da noi proposte hanno **impatto praticamente irrilevante sul territorio e sull'economia locale**. Prevedono che gli allagamenti delle casse di laminazione possano verificarsi con tempo di ritorno di 200 anni cioè raramente e che con detta **rara "cadenza"** possano quindi al massimo comportare la perdita di un raccolto stagionale a seminativo o addirittura **nessuna perdita** nel caso dell'utilizzo di terreni abbandonati e non coltivati!

Questo comporta un enorme risparmio anche in termini di indennità di esproprio ed apposizione di servitù.

Non si distrugge la vita e l'azienda di nessuno, non andrebbe perso nessun posto di lavoro, non verrebbe cancellata nessuna storia, nessuna radice divelta. La **risorsa**

terra sarà preservata al massimo e non sprecata! Non sarà perpetrato nessun irreparabile danno ambientale.

Tutte le soluzioni alternative da noi proposte sono enormemente più vantaggiose per l'intera collettività, più sostenibili sia in termini economici che ambientali e definitivamente risolutive del rischio.

In relazione alle prescrizioni del Genio Civile espresse in contributo del 15/04/2022 al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS che qui si riporta:

a) gli interventi di mitigazione del rischio idraulico da attuare sul Rio di Pescaia dovranno essere coerenti con un intervento complessivo in grado di consentire la definitiva messa in sicurezza del rio per il tempo di ritorno duecentennale nel tratto interferente con l'abitato di Cesa. In particolare, gli interventi proposti in questa fase potranno costituire un lotto funzionale, fattibile e indipendente dell'intervento complessivo pur senza garantire lo stesso grado di messa in sicurezza. L'intervento complessivo dovrà essere individuato a partire da un'analisi che permetta di definire, tra le varie soluzioni progettuali fattibili, quella migliore dal punto di vista tecnico-economico nel rispetto del criterio costi/benefici;

Il progetto proposto dal Consorzio **non è tra le varie soluzioni progettuali fattibili quella migliore dal punto di vista tecnico economico** nel rispetto del criterio dei **costi-benefici**, come dimostrato, pertanto **non è attuabile**.

Anche solo considerando e confrontando i costi di esproprio ed indennitari necessari per attuare la proposta del Consorzio rispetto alle soluzioni alternative, **l'asserzione di cui sopra diventa inconfutabile**.

La proposta del Consorzio appare **contraria inoltre ad ogni principio di tutela dell'ambiente**, è **contraria al principio base animatore del PNRR del DO NOT SIGNIFICANT HARM**, che è legge europea vincolante per l'ottenimento di qualsiasi finanziamento con risorse pubbliche, poiché **produce un grave e irreparabile danno all'ambiente**, contribuisce in modo sostanziale all'aumento della produzione di CO2, abbate alberi (che sono bene oggetto di tutela paesistica PIT, PTCP) senza compensare o mitigarne gli effetti negativi ambientali, è contraria ai principi per il raggiungimento dei **GLOBAL GOALS**, costituisce uno **SPRECO EVITABILE** sia di **risorse economiche pubbliche** sia di **risorse ambientali, distrugge terreni**

coltivati, aziende, crea disoccupazione e tensione sociale, origina criticità enormi e produce un danno economico dalla compensazione insostenibile per le casse statali per cui per maggior dettaglio si rimanda a precorse corrispondenze qui intese integralmente richiamate.

Le soluzioni alternative invece sono pensate **nel pieno rispetto e tutela delle risorse ambientali, producono solo vantaggi per le comunità locali e sono sostenibili sotto tutti i punti di vista ambientale e soprattutto economico del breve e del lungo periodo.**

Le soluzioni alternative prevedono di occupare superfici inferiori a quelle del Consorzio per circa l'80% in meno (**circa 2,5 ettari contro circa 10 ettari**).

Le alternative strategiche da noi osservanti proposte prevedono di occupare **terreni incolti da decenni ed abbandonati invasi da sterpaglie** (o comunque a seminativo) mentre il Consorzio prevede di occupare terreni con **culture pregiatissime, sperimentali, di specie brevettate, con costosissimi impianti irrigui e di fertirrigazione a controllo domotico, con pozzi, altra impiantistica varia, con vincoli ("atti d'obbligo") derivanti da numerosi titoli edilizi per agriturismo, nonché agricampeggio, piani di sviluppo rurale, PSR, obblighi discendenti da investimenti relativi a Bandi e contribuzioni pubbliche, ma anche contratti ed obblighi verso altri privati ecc. ecc.**

PARTE 2

7. CRITICITÀ IRRISOLTE dal progetto definitivo del Consorzio

7.1. CRITICITÀ IRRISOLTA dal progetto del Consorzio: MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA “REGIONE TOSCANA DIREZIONE URBANISTICA Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio”

Il progetto del Consorzio non si ritiene possa essere approvato anche perché risulta **CONTRARIO** alle prescrizioni della “**Regione Toscana Direzione Urbanistica Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio**” espresse in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS che qui di seguito si riportano:

La zona di intervento interessa la **Scheda d'ambito n.15 – Piana Arezzo e Val di Chiana**.

In riferimento alla **prima invariante strutturale del PIT-PPR**, *I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*, l'intervento ricade in gran parte in un'area classificata PBC – **Pianura bonificata per diversioni e colmate**, per cui tra le criticità si richiama il *rischio di deflussi inquinati verso le aree umide* ed il **valore di alta produttività agricola**.

A tali criticità paesaggistiche corrispondono per il morfotipo PBC le seguenti **indicazioni per le azioni** (abaco delle invarianti):

- *mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica;*
- *limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;*
- *evitare il convogliamento delle acque di drenaggio dalle aree insediate verso le aree umide.*

In riferimento alla **seconda invariante strutturale**, *I caratteri ecosistemici del paesaggio* l'intervento è individuato all'interno di **matrice agroecosistemica di pianura**, per la quale si richiamano le seguenti **indicazioni** (abaco delle invarianti):

- *Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.*
- *Mantenimento del caratteristico reticolo idrografico minore e di bonifica delle pianure agricole alluvionali.*

L'intervento ricade inoltre all'interno del progetto di paesaggio 'Leopoldine in Val di Chiana', approvato con DCR n.13/2020, in attuazione degli obiettivi strategici del PIT-PPR, come disposto dall'art. 34 della Disciplina di piano, che riconosce – oltre all'individuazione degli edifici caratteristici e loro pertinenze - il paesaggio rurale della Val di Chiana i suoi elementi costitutivi (reticolo idraulico, rete idraulico-agraria, siepi, pozze, grandi alberi isolati ecc.) come elemento strutturante ed inalienabile del contesto.

Con riferimento all'art. 7 delle NTA del PdP Leopoldine- *I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali*, approvate con DCR n. 13 del 23/02/2020, si richiama il seguente obiettivo:

a) valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario della bonifica leopoldina che si estende attorno al Canale Maestro della Chiana, favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;(...

Si richiama infine l'**Obiettivo 1** della Disciplina d'uso della Scheda d'ambito n. 15:

Obiettivo 1

Salvaguardare le pianure di Arezzo e della Val di Chiana, qualificate dalla presenza dei paesaggi agrari della bonifica storica e da aree umide di interesse naturalistico, e tutelare le relazioni funzionali ed ecosistemiche tra il territorio pianeggiante e le aree collinari e montane, nonché ricostituire le relazioni tra il sistema insediativo e le aree agricole circostanti.

(Si noti bene la sottolineatura nera nel parere).

Per cui sono fatte **prescrizioni di mantenimento delle tipicità di paesaggio tra cui i grandi ALBERI isolati** come **elemento STRUTTURANTE ED INALIENABILE** che pertanto non potranno essere abbattuti.

La prescrizione precisa infine:

Tuttavia, in considerazione dei contenuti dell'Obiettivo 1 della Scheda d'ambito e dell'art.7 delle NTA del Progetto di paesaggio 'Le Leopoldine in Val di Chiana' approvato con DCR n.13/2020, si raccomanda, nella realizzazione delle sponde delle aree di laminazione, il mantenimento dei grandi alberi isolati, come elementi caratterizzanti lo specifico ambito di paesaggio e riconosciuti all'interno del Progetto di paesaggio.

In ragione di tale prescrizione le SPONDE dei rilevati arginali previste in progetto del Consorzio NON POTRANNO ESSERE REALIZZATE.

L'oliveto è costituito da bellissimi pregiati alberi isolati di leccino migliorato brevettato per cui si rimanda a documentazione fotografica e che rappresentano un PATRIMONIO PAESAGGISTICO DI INESTIMABILE VALORE per l'intero circondario, per l'umanità e per le generazioni future.

Gli olivi sono **piante secolari imponenti per bellezza ed eleganza e caratterizzano L'ARCHITETTURA TIPICA DEL NOSTRO PAESAGGIO delle Leopoldine della Valdichiana** e sono pertanto un **valore inestimabile da conservare e preservare, un'INVARIANTE STRUTTURALE TUTELATA dal PIT (Piano indirizzo territoriale Regionale e dal PTCP Piano territoriale di coordinamento Provinciale)** tra i cui obiettivi

si trova il favorire l'”AGRICOLTURA INNOVATIVA” che coniuga “competitività economica con ambiente e paesaggio”.

Gli olivi non possono essere abbattuti pertanto **non possono essere realizzati gli argini della cassa di laminazione** prevista dal Consorzio in suo progetto definitivo.

Abbattere alberi che **combattono la CO2** è contrario anche ai principi di NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO (**DO NOT SIGNIFICANT HARM**) alla base del **PNRR** e condizione **obbligatoria** per l'ottenimento di finanziamenti pubblici.

Al momento dell'espressione del proprio contributo in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS la “**Regione Toscana Direzione Urbanistica Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio**” non era a conoscenza dell'esistenza di alcun albero all'interno dell'area prescelta per la realizzazione della cassa di laminazione ma sapeva che l'area era destinata a seminativo per via della attestazione dello stato dei luoghi NON CORRISPONDENTE AL VERO contenuta in progetto del Consorzio, pertanto non è stata messa in condizione di poter esprimere divieti.

Tutto il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Vas è **ILLEGITTIMO** e quindi **ANNULLABILE** in qualsiasi momento perché viziato dalle non rispondenti al vero attestazioni dello stato dei luoghi e attestazioni di conformità alle norme sovraordinate a tutti i livelli **COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE E PERSINO STATALE.**

IL PROGETTO DEFINITIVO NON PUÒ PROCEDERE per suddette ragioni ed anche perché come detto, **risulta carente degli elementi essenziali richiesti per il livello di progettazione definitiva**, come obbligo di norma per il **Codice degli Appalti**. Ci si riserva di fornire maggior dettaglio dell'asserito.

7.2. CRITICITÀ IRRISOLTA: ELABORATI GRAFICI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA assunti quale base e riferimento per il progetto definitivo NON CORRETTI.

Il Consorzio ha redatto tutta la documentazione per la Verifica di assoggettabilità a VAS ed addirittura tutto il progetto definitivo basandosi su **elaborati NON AGGIORNATI** pertanto il **progetto definitivo non può essere approvato** perché ogni considerazione e valutazione, comprese le scelte strategiche iniziali sono **condizionate da errori di base non sanabili** che rendono **annullabile** ed in sostanza come **mai posta in essere** l'intera procedura anche di verifica di assoggettabilità a VAS. Gli enti coinvolti hanno espresso i loro pareri basandosi su dati e attestazione dello stato dei luoghi non rispondenti al vero.

Questa per esempio è la tavola T01 del progetto definitivo del Consorzio che il Consorzio dichiara essere del Regolamento Urbanistico Comunale attualmente vigente che gli risulterebbe risalire al 2014:


Estratto delle Tav. 05 e 06 del Regolamento Urbanistico vigente di Marciano della Chiana (variante n.11 approvata nel 2014)



Questa qui di seguito invece è la **mappa** della stessa porzione di territorio del **Regolamento Urbanistico realmente attualmente vigente** appena estratto dal sito web del Comune di Marciano della Chiana attraverso il link che rimanda alla Gazzetta Ufficiale

ove lo stesso è stato pubblicato (La mappa del RU reale vigente è risalente **al 2017 e non al 2014!**).

Non solo la cartografia ma tutte le norme tecniche sono diverse. Pertanto si sta ragionando e discutendo su un **progetto del Consorzio che assume a fondamento documenti superati, non più validi.**



Che valore e attendibilità possono avere tutte le considerazioni, quantificazioni, valutazioni, scelte anche strategiche, la comparazione delle alternative, le valutazioni degli impatti se fatte su basi sbagliate e non rispondenti al vero o non aggiornate?

Al progetto del Consorzio mancano le basi fondamentali da cui poter far discendere poi ogni singolo ragionamento o considerazione.

Secondo la norma LR 41/2018 le opere di difesa del suolo come quella in questione devono essere preliminarmente inserite negli strumenti di pianificazione urbanistica. Il processo di formazione della strumentazione urbanistica garantisce un sufficiente livello di trasparenza e informazione nonché partecipazione da parte del cittadino, che in questo caso sono completamente mancati.

Il progetto del Consorzio appare **contrario**, diversamente da quanto asserito in tutta la documentazione del progetto, **a tutti gli strumenti della pianificazione comunale, provinciale e regionale** il tutto come documentalmente dimostrato in narrazione.

Nel caso specifico per procedere con l'opera del progetto definitivo dovrebbe non solo essere prevista la sua localizzazione (non presente) nella strumentazione di pianificazione territoriale ma dovrebbero essere **modificati i concetti alla base stessa della pianificazione urbanistica, le norme generali** della stessa che hanno **persino incidenza sulle invarianti strutturali del PIT.**

Si ritiene che si tratterebbe di illegittimità anche procedurale.

7.3. CRITICITÀ IRRISOLTA: RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI NON RISPONDENTE AL VERO.

Premesso che i professionisti incaricati delle progettazioni e dunque della redazione della rappresentazione dello stato di fatto assumono qualifica di **persona esercente un servizio di pubblica necessità**, quando si dovesse riscontrare non rispondente al vero rappresentazione/attestazione, **si può verificare applicabilità del reato previsto dal codice penale “Falsità ideologica”** in certificati/atti commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità cui consegue **l’annullamento dell’atto di approvazione/concessione conseguito** oltre tutto quello che ne discende.

Il professionista che redige le planimetrie e i progetti e **la parte committente** che firma la domanda fondata sulla documentazione infedele possono rispondere del delitto previsto dall’articolo 481 cod. pen. (Cass. n. 30401 del 2009).

Si precisa che anche un giudizio o una previsione possono essere ideologicamente falsi, al pari di un enunciato in fatto, quando i parametri di valutazione cui si riferiscono costituiscono ‘misure’ obiettivamente verificabili, normativamente determinate o tecnicamente accertabili, e quando tali giudizi che si definiscono perciò tecnici provengano da soggetti cui la legge riconosce una determinata competenza e perizia e ai quali per tale ragione ne riserva la formulazione.

Inoltre il **D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20, co. 13**, punisce con pena più severa di quella prevista dall’articolo 481 c.p.: **“chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni”**. Oggetto materiale della falsità è considerata anche **la specifica dichiarazione del progettista abilitato “che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica ecc..**

Il provvedimento amministrativo adottato sulla scorta di una falsa rappresentazione della realtà può essere annullato d’ufficio.

Infatti, **se è stata rappresentata una situazione dei luoghi difforme da quanto in realtà esistente, tale difformità costituisce un vizio di legittimità del titolo**, determinato dallo stesso soggetto richiedente, e la circostanza costituisce **ex se ragione idonea e sufficiente per l'adozione del provvedimento d'annullamento** (Cons. Stato n. 8410 del 2019; Cons. di Stato n. 230 del 2021).

Si ritiene di aver ampiamente documentato in presente narrazione che precede e che segue che il progetto di verifica di assoggettabilità a VAS e quello definitivo del Consorzio si basano su **RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI NON RISPONDENTE AL VERO.**

Si ritiene di aver ampiamente documentato in presente narrazione che precede e che segue che il progetto di verifica di assoggettabilità a VAS e quello definitivo del Consorzio si basano su **DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI URBANISTICI SOVRAORDINATI E ALLE NORME DI SETTORE AVENTI INCIDENZA SUL PROGETTATO NON RISPONDENTI AL VERO.**

Si ritiene pertanto che dovrà essere **annullato il Decreto Dirigenziale n. 8322 del 06/05/2022 della Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA – VAS** di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale del progetto di **“Riassetto idraulico dei rii attraversanti il nucleo abitato di Cesa in Comune di Marciano della Chiana (AR)”**, proposto dal Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, con prescrizioni.

Il progetto definitivo si ritiene improcedibile.

Si riporta in narrazione quella che ci risulta essere **l'evidenza di un campione scelto tra tutte le non rispondenti al vero rappresentazioni e dichiarazioni documentali presenti in progetto** del Consorzio ed assunte a fondamento di tutte le considerazioni, delle scelte e soprattutto delle quantificazioni economiche che pertanto si ritiene che **decadano automaticamente.**

La reale rappresentazione dello stato dei luoghi e le veritiere dichiarazioni di conformità (che dunque diverrebbero di non conformità) si ritiene che determinerebbero in capo al Consorzio la perdita della possibilità di ottenere il finanziamento per l'opera.

L'esatta rappresentazione dello stato dei luoghi inoltre dimostrerebbe con i numeri **l'insussistenza del piano finanziario** allegato dal Consorzio al progetto dell'opera con conseguente decadimento **della fattibilità tecnico-economica**.

Perché l'opera progettata sia realizzabile e portata a compimento **mancherebbero fondi per diversi milioni di euro**.


La spesa stimata per la realizzazione dell'opera e soprattutto per le indennità di esproprio **è stata sottostimata di diversi ordini di grandezza!**

La questione rilevata e come meglio dettagliata in precorsa corrispondenza ed in presente narrazione, si ritiene possa essere di interesse sia per la **Procura della Repubblica** sia per la **Corte dei Conti**. Ci si riserva ogni miglior specifica e dettaglio.

Ci si riserva di verificare come le eventuali responsabilità di cui sopra potrebbero essere estese al Comune di Marciano della Chiana che pare aver tenuto per lo meno **comportamenti omissivi** per cui si ritiene si possa ravvisare responsabilità in solido facendo in merito ogni più ampia riserva.

Si ha **RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI NON RISPONDENTE AL VERO** anche in elaborato di progetto definitivo del Consorzio denominato N. T-05 “Planimetria e sezioni **di progetto** cassa di laminazione Rio della Pescaia” che qui di seguito in estratto si riporta.

Questa è la planimetria di progetto della cassa di laminazione lungo il Rio della Pescaia disegnata dal Consorzio:




Come potete ben vedere sono disegnati gli alberi di qualche giardino d'intorno e del circondario ma **NON SONO RIPORTATI ben oltre 3500 olivi alti intorno ai 2 metri con chioma di circa 2 metri di diametro ciascuno e la vigna.**

Se nello stato di progetto non sono rappresentati significa che si prevede che vengano **espiantati?**

In tal caso **il costo di espianto ed il relativo indennizzo non risultano dal piano parcellare di esproprio né nelle quantificazioni economiche** allegate al progetto ed agli elaborati costitutivi e fondanti il **piano economico di fattibilità dell'opera** che quindi è stato redatto **in difetto di stima del costo delle opere non per qualche centinaio di migliaia di euro ma per milioni di euro!**

Si rimanda alla preliminare stima delle voci di danno allegata a precorsa corrispondenza redatta dalle associazioni di categoria Coldiretti che vi si invita a rileggere con attenzione.

La **NON RISPONDENTE AL VERO ATTESTAZIONE** dello stato dei luoghi prosegue nella sezione 4 riportata in progetto del Consorzio alla tavola T-05 “Planimetria e sezioni di progetto cassa di laminazione Rio della Pescaia” che qui si riproduce in estratto.



In questa sezione c'è una bella pianta fuori dalla cassa di laminazione ma dentro la cassa di laminazione ci sono solo 3 alberi.

I professionisti incaricati delle progettazioni sono obbligati a fare sopralluoghi e rilievi dello stato reale dei luoghi.

7.4. CRITICITÀ IRRISOLTA: DOCUMENTAZIONE dello stato dei luoghi, FOTOGRAFIE DELLO STATO ATTUALE NON RISPONDENTI AL VERO

Qui di seguito si allegano alcune **foto**, scattate dagli osservanti, **dello STATO DEI LUOGHI REALE ATTUALE** dell'area prescelta dal Consorzio per la cassa di laminazione.





7.5. CRITICITÀ IRRISOLTA: DOCUMENTAZIONE dello stato dei luoghi - FOTOGRAFIE DELLO STATO DICHIARATO ATTUALE IN PROGETTO DEL CONSORZIO NON RISPONDENTI AL VERO.

Questo qui sotto invece è lo **stato dei luoghi come dichiarato rilevato dal Consorzio e sul quale sono state fatte tutte le considerazioni, le quantificazioni, le stime.**

La foto, allegata alla relazione tecnica del progetto del Consorzio (relazione datata 2022), è stata probabilmente presa da vecchi archivi di Google Maps e non è stata ovviamente scattata sul posto come sarebbe stato **obbligato** e non ritrae certamente lo stato dei luoghi del 2022!



Verifica di assoggettabilità a VIA
Progetto di fattibilità tecnico-economica
**RIASSETTO IDRAULICO DEI RII ATTRAVERSANTI IL
NUCLEO ABITATO DI CESA – COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA**



ProGeo Engineering S.r.l.
via Don Luigi Sturzo, 43/A - 52100 Arezzo
tel 0575 324114 fax 0575 406473
email info@progeo.aretzo.it



Figura 3.32.– Fotografia dell'area interessata dalla realizzazione dell'area di laminazione sul Rio Pescaia

Si rileva che la realizzazione dell'area di laminazione lungo il Borro di Pescaia, parzialmente interferente con l'area di tutela di Figura 3.31, non introduce né una modifica dell'uso del suolo nell'area definita "E" nel RU comunale, che resta ad uso agricolo, né determina l'eliminazione di alberature, cespugli, viali alberati o altro, come si può ben vedere da Figura 3.32.

Sotto la didascalia della foto il Consorzio dichiara: **“il progetto non determina l'eliminazione di alberature, cespugli, viali alberati o altro”**.

Nessuno ha potuto valutare gli elementi di paesaggio e le invarianti strutturali delle pianificazioni urbanistiche.

Tutta la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è intendibile come mai posta in essere e da annullare.

Gli enti che hanno valutato il progetto ed espresso pareri si sono basati su dati non rispondenti al vero.

Si ricorda che la **Regione Toscana Direzione Urbanistica Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio** ha PRESCRITTO per il progetto finale la **SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI che debbono essere preservati e non abbattuti.**

Gli olivi in questione sono di tipo **smart tree** di terza generazione e quindi come quelli tradizionali sono alberi isolati ma anziché avere sesto di impianto 6*6m, 4*3 m, ecc. hanno sesto di impianto 4*1,5m.

Per **preservazione** ovviamente si vuole significare anche che **le piante non debbano essere distrutte né per far spazio ai rilevati arginali né per allagamento, né per scotico del terreno per la formazione dei rilevati, né per aggressione di fitopatie o per fango depositato sulle foglie.**

Purtroppo le piante di olivo presenti sono esseri viventi e non piantine di plastica dell'Ikea che possono essere immerse in acqua e fango per ore, giorni, settimane in occasione di eventi frequenti come previsto dal progetto del Consorzio e poi asciugate e spolverate con lo Swiffer per l'eliminazione del fango e la ripresa della normale fotosintesi clorofilliana.

È impossibile che possano sopravvivere.



Nell'ultimo anno 2022 l'oliveto ha prodotto ben oltre **280 quintali di olive** molto pregiate di Leccino migliorato e **varietà brevettata** dall'Università di Bari.

L'oliveto non è ancora arrivato alla **produzione di regime** che avverrà nei prossimi anni e sarà **molto superiore** a quella rilevata nel 2022. La produzione attesa è di circa **120/150 quintali ad ettaro**.








Alcune foto della raccolta 2022.





7.6. CRITICITÀ IRRISOLTA: rappresentazione delle reali INTERFERENZE IMPIANTISTICHE NON RISPONDENTE AL VERO

Inoltre il Consorzio nel suo progetto definitivo (vedasi tavola T08) **NON RILEVA ALCUNA INTERFERENZA** sull'area destinata alla cassa di laminazione come risulta dall'estratto della planimetria "delle interferenze" allegata al progetto del Consorzio qui sotto riportata:



Il rilevato arginale invece distrugge tutta l'impiantistica domotica di irrigazione e fertirrigazione dell'oliveto e del pozzo aziendale appositamente costruito per irrigare l'oliveto che non appare in nessuna cartografia o elaborato di progetto.

L'impianto irriguo e di fertirrigazione verrebbe distrutto dall'opera progettata: trattasi di centinaia di migliaia di euro di cui non c'è alcuna traccia nel piano di fattibilità tecnico economica e nei documenti di stima dei costi per indennizzi e rifacimenti.


Il danno conseguente da indennizzare di cui **non si è trovata traccia nei piani economici e finanziari dell'opera** anche solo per questa voce comporta un esborso in termini di indennizzo di centinaia di migliaia di euro.

Trattasi di chilometri di dorsali di adduzione e di distribuzione, in parte sotterranee e di ali gocciolanti di ultima generazione autocompensanti con gocciolatori labirintici, nonché di pozzi costruiti per uso irriguo e potabile.

Trattasi di centinaia di migliaia di euro di impiantistica, attrezzatura fissa (e mobile di corredo), pozzi, pompe, filtri, autoclavi, elettrovalvole, sezionamenti, centraline wifi,



Particolari realizzativi



7.7. CRITICITÀ IRRISOLTA: RAPPRESENTAZIONE delle effettive COLTURE PRATICATE NON RISPONDENTE AL VERO

Il Consorzio, oltre all'**OLIVETO SPERIMENTALE** di **CULTIVAR BREVETTATA**, **NON HA NEMMENO RILEVATO** la presenza nei terreni di cui trattasi della **VIGNA**.

Eppure questa appare anche nelle fotografie datate e non aggiornate (poiché estratte probabilmente da Google Maps) ed allegate alla documentazione di progetto del Consorzio e che in estratto abbiamo riportato sopra.



Non solo le rilevazioni sono inadeguate ma lo sono anche le attività di progettazione e computo in se stesse. Gli indennizzi devono essere calcolati in base alle colture effettivamente praticate. Dal progetto di fattibilità tecnico economica sono mancanti i costi di indennizzo della vigna per almeno 1633 mq.

Anche la vigna se inondata andrebbe comunque **perduta**.

L'azienda prescelta dal Consorzio ospita anche **ORTI FAMILIARI (orti sociali e didattici) e COLTURE AD ALTO REDDITO.**

Praticando quale buona pratica agricola, la rotazione colturale le superfici coltivate ad **orto/orto familiare** variano da un minimo di circa **4.000,00 mq a circa 8.000,00 mq**, quelle con **colture ad alto reddito** da un minimo di circa **17.400,00 mq a circa 21.400,00 mq**,

Queste ultime coltivazioni ad alto reddito, guardano le tabelle VAM, solo per avere un termine di riferimento minimo indicativo (dovendosi comunque valutare il reale valore venale), rispetto al seminativo hanno **valori fino ad oltre 10 - 20 volte tanto.**

In aggiunta anche le zone dedicate agli orti familiari scomparirebbero, in parte poiché dovrebbero essere dedicate a viabilità di accesso, come sarà mostrato in narrazione, ed in parte, rimanendo comunque entro la cassa di laminazione, non potrebbero essere ulteriormente praticate. I nostri prodotti sono soggetti a certificazione finale di caratteristiche e qualità allo scopo della commerciabilità.

Le indennità calcolate in piano di fattibilità tecnica economica sono completamente errate.

Il progetto così come redatto **non è oltre procedibile.**

7.8. CRITICITÀ IRRISOLTA: IMPOSSIBILITÀ di poter continuare a condurre la coltura specializzata MECCANICAMENTE e in modalità AUTOMATICA con conseguente ulteriore ERRORE DI STIMA DEL DANNO DA INDENNIZZARE.

Le macchine per la raccolta meccanizzata delle olive hanno dimensioni giganti e non sarebbero comunque più compatibili con lo stato trasformato dei luoghi: necessitano infatti di corsie di manovra di almeno 7 o 9 metri di larghezza ecc.

Anche se per ipotesi l'oliveto non fosse inondato **NON SAREBBE PIÙ GESTIBILE MECCANICAMENTE e in modo automatizzato domotico come allo stato attuale** in particolare per la riduzione delle dimensioni che sono già allo stato attuale minime per essere gestite meccanicamente.

La macchina raccogliitrice non potrebbe venire a raccogliere solo la porzione residua dell'oliveto perché le sarebbe **antieconomico**.

Questo genere di macchinari ha costi molto elevati, si tratta di macchinari da circa 300.000,00 euro di costo e con elevati consumi anche per gli spostamenti. Non si sposterebbero per la raccolta di un solo ettaro o di una sua porzione, perché ci rimetterebbero anche solo per il costo del carburante.

La gestione diverrebbe **ANTIECONOMICA E IMPOSSIBILE** per le caratteristiche peculiari dell'impianto.

7.9. CRITICITÀ IRRISOLTA: SEPARAZIONE attrezzature, depositi e strutture aziendali dal fondo, strada interna di accesso ai campi non più utilizzabile

Il rilevato arginale separa i capannoni, le strutture e dotazioni aziendali, i depositi di carburante e tutte le attrezzature necessarie alla conduzione del fondo dal fondo stesso che diverrebbe IMPOSSIBILE DA GESTIRE E CONDURRE.

Per ogni rifornimento (gasolio, prodotti fitosanitari, semi ecc.) si dovrebbero percorrere chilometri con ogni mezzo agricolo!

Ci si troverebbe a terminare tutto il rifornimento di gasolio anche solo nei percorsi di andata e ritorno.

I margini economici del settore non consentono questo tipo di sprechi pertanto la conduzione del fondo diverrebbe impossibile ed antieconomica anche solo per la presenza fisica dei rilevati arginali per come disposti.

Il fondo non potrebbe che essere abbandonato anche nell'ipotesi che non fosse allagato. Si rimanda a quanto già dettagliato in precorse corrispondenze e relazioni che si intendono integralmente richiamate e alla lettura dell'intera presente narrazione per miglior specifica all'asserzione di cui sopra.

Inoltre diverrebbe **INUTILIZZABILE** la necessaria **strada di accesso ai campi**.

Il piano di fattibilità tecnico economica non contempla per essa alcun indennizzo. Trattasi di almeno **120 m di strada larga 5 m**.


Occorrerebbe poi procedere alla realizzazione di una **nuova strada** di almeno **500 ml** per un'analogia larghezza di **5 m** per consentire l'accesso ai campi anziché da valle come in origine, dalla parte di monte.

Vi immaginate ogni volta anche solo per accesso e ritorno ai campi fare un chilometro con un mezzo agricolo? La giornata di lavoro sarebbe sprecata nelle giratine per i campi, ovviamente con consumi non sostenibili per i margini economici del settore.

Il nuovo **percorso alternativo di accesso ai campi** possibile oltre che **costoso**, **occuperebbe altro terreno sottratto alle colture** seppure esterno alla cassa di

laminazione pertanto originerebbe altro danno ed in aggiunta **interferirebbe con i rilevati arginali.**

L'opera per come progettata renderebbe **irraggiungibili con ogni mezzo i campi interni** alla cassa che sarebbero anche solo per questo motivo ingestibili.



Nel calcolo degli indennizzi non risulta essere considerata nemmeno la **fascia di tutela assoluta del rilevato arginale che dal suo piede dista almeno 10 metri per parte.**

Trattandosi di fascia di inedificabilità assoluta ove non può essere assolutamente modificato il suolo o appoggiato alcunché si avrebbe che, dovendo realizzare un percorso di accesso tenendo di conto delle fasce di manovra, degli ingombri delle nuove dorsali

impiantistiche, l'oliveto sarebbe comunque praticamente totalmente divelto. Subito dopo l'opera rimarrebbero solo poche piante.

In merito alle considerazioni fatte in controdeduzioni dal Consorzio sugli Smart Tree sarebbe stato meglio che prima di progettare il Consorzio avesse fatto un **bel vero rilievo dello stato dei luoghi** e che si fosse informato da qualche agronomo di cosa significa avere un'impianto olivicolo di **terza** generazione completamente meccanizzato con fertirrigazione a controllo domotico.

Ammettendo che per un attimo la cassa non servisse per stoccare l'acqua, purtroppo, oltre alle parti su cui si dovrebbe erigere il rilevato arginale, dovrebbero essere **sradicate** anche tutte le piante indicate in mappa qui sopra (ripresa da quella redatta dal Consorzio) per cui rimarrebbero solo le piante entro il perimetro viola (pochissime).

L'esigua quantità rimanente non consentirebbe la gestione meccanizzata dell'impianto che diverrebbe antieconomico e non sostenibile e che, anche se non fosse inondato, saremo costretti ad abbandonare.

Dell'esigenza di corsie di oltre 9 metri, di testate impiantistiche sottosuolo e sezionamenti a raso ecc., di quantità minime di superfici ecc. ecc. vi si è già detto.

Infine poiché per Regolamento Comunale non possono essere realizzate nuove strade, i campi all'interno della cassa ci risulterebbero addirittura IRRAGGIUNGIBILI.

7.10. CRITICITÀ IRRISOLTA: altri DIVIETI e NON CONFORMITÀ discendenti dalla PIANIFICAZIONE URBANISTICA – PRESCRIZIONE del RISPETTO della CONFORMAZIONE MORFOLOGICA dei siti, DIVIETO di realizzazione di RAMPE, DIVIETO di realizzazione di MOVIMENTI DI TERRA non strettamente necessari all’esercizio dell’attività agricola, DIVIETO di realizzare NUOVE STRADE, alterazione, tramite movimenti di terra di terrazzamenti o ciglionamenti ecc.

Al punto 5.3 delle controdeduzioni alle nostre proposte alternative il Consorzio, in merito all’enorme altezza del rilevato arginale progettato di oltre 3,3 m (o meglio 4,1 m) di fronte alle finestre delle case circostanti il Consorzio dice: *“non si riscontrano nelle NTA del Comune di Marciano della Chiana elementi ostativi in relazione alla distanza minima a cui realizzare gli argini; come verificabile, il progetto prevede una distanza degli argini in corrispondenza dell’edificio più vicino (cerchiato in giallo), maggiore di 10 mt coerentemente con la vigente normativa.”*

In tutta la documentazione progettuale si ricorda che il Consorzio dichiara conformità alle norme di ogni tipo.

In realtà come già visto e documentalmente dimostrato nel trattare gli argomenti che precedono e come sarà ulteriormente documentato di seguito le cose non stanno così.

La normativa comunale, che qui di seguito si allega, per la zona prescelta, dice che i RILEVATI e i MOVIMENTI DI TERRA sono VIETATI!

Non che sia discriminante la loro distanza da qualcosa per la loro ammissibilità ma dice soltanto che sono VIETATI.

Non solo: sono **VIETATE LE MODIFICHE ALLA CONFORMAZIONE MORFOLOGICA DEI SITI e il consumo di risorse evitabile come nel presente caso!**

Il Consorzio insiste anche in controdeduzioni nel **dichiarare in modo NON RISPONDENTE AL VERO la conformità alle normative.**

All'interno del TITOLO V delle NTA comunali si legge:

Non è consentita la realizzazione di rampe carrabili e/o l'alterazione tramite movimenti terra di terrazzamenti e ciglionamenti.

..... e anche:

Interventi sugli spazi aperti

L'inserimento di nuovi manufatti all'interno delle aree di pertinenza dovrà garantire il rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

- ubicazione prossimità della viabilità anche poderale esistente e dei nuclei edilizi esistenti;
- salvaguardia e mantenimento della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
- l'apertura di nuove strade, comunque prive di pavimentazioni impermeabili, è consentita solo laddove strettamente funzionale ad evitare la creazione di fondi interclusi;
- rispetto della conformazione morfologica dei siti;
- divieto di realizzazione movimenti terra non strettamente necessari all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, sempreché non incidano su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo, con particolare riguardo ai terrazzamenti;
- dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;
- dimostrazione dell'impiego di tipologie costruttive, materiali costruttivi ed accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione dei fabbisogni energetici ed alla riduzione del consumo di risorse essenziali;

7.11. CRITICITÀ IRRISOLTA: ALTEZZE DEI RILEVATI ARGINALI del progetto del Consorzio - RAPPRESENTAZIONI delle EFFETTIVE ENTITÀ ED ALTEZZE dei RILEVATI ARGINALI NON RISPONDENTI AL VERO

L'argine artificiale creato per la cassa di laminazione ideata dal Consorzio è dichiarato dallo stesso Consorzio, **alto fino quota 251.40 m s.l.m.**, pertanto, rispetto alla quota di partenza, dichiarata sempre dal Consorzio, di 248.00 m s.l.m. risulta un'altezza dei rilevati arginali di 3,40 metri e non di 2,00 o 2,90 metri come dichiarato in relazioni esaminate dagli Enti.

In verità, rispetto ai giardini e resedi delle abitazioni più prossime all'opera che sono a quota **247,1 m e 247,3 m** (come desumibile dalla stessa cartografia del Consorzio) i rilevati arginali hanno **altezza di 4,10 m!**

E costituiscono ovviamente **barriera per i coni visivi**.

Pertanto non si ritengono correttamente stimati nemmeno i volumi dei movimenti di terra necessari alla realizzazione dell'opera.

Il progetto definitivo non è corredato dalle esatte quantificazioni dei costi. Le quantità dei movimenti di terra risulterebbero **sottostimate**.

Indipendentemente dalle corrette o meno quantificazioni, il progetto **non è dotato di COERENZA INTERNA** tra gli stessi suoi elaborati **né di COERENZA ESTERNA** verso le norme sovraordinate ed i regolamenti pertanto non solo **non è procedibile, né attuabile** ma **nemmeno VALUTABILE**.

Ci sono molti altri gravi errori/inesattezze tecniche nella stesura del progetto per cui ci si riserva di dettagliare in seguito e che passano in secondo piano ovviamente rispetto alla gravità di quelli già rappresentati.

Questi errori/inesattezze dimostrano anche che la cassa di laminazione per come progettata **potrebbe non funzionare** e costituire un forte aggravio del rischio per tutto il circondario anche per quanto già esposto in precorsa corrispondenza a cui si rimanda.

Miglior dettaglio sulla rappresentazione dell'altezza dei rilevati non rispondente al vero e errato raffronto con il circondario sarà dimostrata in seguito della narrazione.

Il Consorzio nelle sue affermazioni in controdeduzioni alle nostre proposte alternative pare non aver visto l'abitato di Pescaia e circa gli edifici vicini pare proprio dimostrare di non aver mai fatto neanche un sopralluogo sul posto infatti parla di un edificio piuttosto vicino e di un altro edificio a circa 40 m dagli argini.

Oltre 100 persone hanno sottoscritto la richiesta di variazione dell'intervento e l'attuazione di soluzioni alternative a minor impatto perché fortemente preoccupati dal paventato rischio di ritrovarsi ad aprire la finestra e a non vedere più il bellissimo panorama, i bellissimi olivi ma un obbrobrio mostruoso di un **muro di terra alto fino ben oltre il primo piano delle loro case o addirittura fino oltre i loro tetti.**

Si noti bene che **il rilevato arginale**, con la sua enorme altezza, **viene poggiato su di un terreno** che, di fronte alle case più vicine, **è rialzato di ben oltre un metro.**

Questo significa che le finestre dei piani terra (e anche dei piani primi) **non godranno più di alcuna vista.**

I coni visivi saranno completamente chiusi dalla presenza dei rilevati arginali.

Il Consorzio dice che il rilevato arginale di 3,30 metri di altezza sarebbe nascosto dagli olivi perché in altezza corrisponderebbe alla linea tratteggiata verde della fotografia che allega al progetto definitivo e che qui di seguito si riporta:



Figura 5.3 – Immagine da Via Pescaia, la linea verde tratteggiata rappresenta la sommità arginale, punto di vista riferito al cono ottico di Figura 5.2

Il Consorzio allega la fotografia qui sopra alla relazione con le sue controdeduzioni alle nostre osservazioni dicendo che in tratteggio verde ha inteso individuare l'altezza del rilevato arginale per come si prospetterà davanti alle case.

Qualcosa non torna.

L'ala gocciolante degli olivi è posata all'altezza di circa 40 cm da terra pertanto anche ad occhio nudo il **tratteggio verde** disegnato dal Consorzio risulta essere posto ad un'altezza di **un metro circa**. Si allega foto della misura ovviamente la foto è scattata nella stessa zona indicata dal Consorzio:



Gli olivi attualmente sono alti circa 1,80/2,00 m di media.

Ma se il rilevato arginale di progetto è dichiarato avere quota sommitale di 251,4 m sul livello del mare e la quota altimetrica che potete leggere nelle stesse cartografie del progetto del Consorzio, per esempio del resede della casa più prossima, è tra 247,1 m e 247,3 m si ha che:

$251,4 - 247,3 = 4,1$ m che significa che questo rilevato è **alto almeno 4,1 m** dal piano terra e resede delle case più vicine.

Il tratteggio verde pertanto parrebbe posizionato più in basso di almeno un paio di metri rispetto a dove dovrebbe stare, volendo indicare con esso la sommità dei rilevati arginali di progetto!


Se l'altezza del rilevato fosse quella del tratteggio verde, disegnato dal Consorzio, probabilmente il volume d'acqua stoccato dalla cassa progettata, considerato il franco di sicurezza necessario, che usualmente per queste opere è assunto tra gli 80 cm ed il metro, sarebbe praticamente zero e non circa 50mila mc come dichiarato!

Il tecnico della Regione Toscana che ha espresso parere favorevole in sede di Verifica di assoggettabilità a Vas come del resto i tecnici istruttori di tutti gli altri Enti coinvolti sono stati verosimilmente tratti in inganno dagli elaborati redatti dal tecnico del Consorzio che come dimostrato sono non aggiornati rispetto alle vigenti pianificazioni, non rispondenti al vero, quantomeno ingannevoli e corredati da errate dichiarazioni di conformità a tutte le norme.

Ecco perché è necessario l'annullamento dell'intera procedura: perché il tecnico istruttore Regionale così come tutti gli altri che si sono espressi debbono poterlo fare sulla base di documentazione rispondente al vero, completa ed esaustiva, con esatta rilevazione dello stato dei luoghi.

Come è possibile valutare un progetto per cui vengono erroneamente dichiarati i contenuti?

Si allega una tavola estratta dal progetto definitivo del Consorzio:



Si fa presente che **il rilevato arginale sarà tutto scoperto** e che **nessun olivo parerà la mostruosità del rilevato** perché trattandosi di oliveto meccanizzato le corsie tra i filari devono essere di almeno **4 metri** e le corsie per le manovre e le inversioni devono essere almeno **9 metri** pertanto **non c'è possibilità che rimanga alcun olivo tra la strada di Pescaia e l'argine perché non potrebbe essere mantenuto per la particolare tipologia colturale.**

Le piante interne alla cassa morirebbero durante l'esecuzione dei lavori o alla prima inondazione e comunque non sarebbero nemmeno nel transitorio, prima della morte, più produttive.

*L'acqua e fango della laminazione depositato sulle foglie non consentirebbero la fotosintesi clorofilliana, l'acqua di ristagno che significa non solo ristagno ma anche allagamento determinerebbe l'asfissia radicale, molto temuta dall'olivo, e anche la conseguente aggressione da parte di agenti patogeni, tanto che **non sarebbe economicamente sostenibile** nemmeno tentare di continuarne la coltivazione durante l'agonia prima della morte.*

Dalla canaletta al piede del rilevato occorrono solo per le **manovre almeno 9 m** ed in tale spazio non possono esserci piante o impianti. Poi vi è la fascia di tutela assoluta di 10 m.

L'oliveto anche qualora non fosse inondato anche solo per geometria verrebbe ridotto a meno di un terzo.

Chi ricostruisce il pozzo, le testate, le dorsali, le linee di irrigazione, i settori ecc. ecc.?

Nessuna macchina raccogliitrice delle olive con operatore dagli osservanti conosciuta verrebbe a raccogliere le olive per meno di due ettari e mezzo.

Il carburante ha un costo, il viaggio di trasferta pure. La raccolta sarebbe antieconomica ed impossibile.

Quando è stato progettato l'impianto sono state considerate tutte le voci di fattibilità e sostenibilità che con la localizzazione dell'opera verrebbero meno.

Pertanto anche se l'oliveto non venisse inondato **per la geometria del rilevato arginale e per la conformazione della cassa di laminazione non sarebbe più possibile condurlo con le tecniche della meccanizzazione e quindi fare la potatura e la raccolta meccanizzata, operazioni imprescindibili per la tipologia colturale praticata.**

L'oliveto condotto in maniera tradizionale con questa conformazione ed esigenze avrebbe **costi non sostenibili** pertanto non potrebbe più essere condotto nemmeno nel caso non si verificasse l'esondazione.

Ci rincuora rilevare che Il Consorzio sappia nulla o poco, a quanto pare, di **olivicoltura smart di terza generazione**, altrimenti non avrebbe mai potuto pensare ad una soluzione del genere in considerazione soprattutto del fatto che esistono innumerevoli alternative che consentono di ottenere risultati e performance molto superiori a costi inferiori.

Questa foto dimostra l'altezza reale degli alberi di olivo. Le piante son alte intorno a 2,00m circa.





Pertanto la proiezione realistica della sommità dei rilevati arginali di progetto non è quella dichiarata dal Consorzio in tratteggio verde in foto che precede (il tratteggio verde è posizionato all'altezza di circa 1 m) ma, essendo i rilevati alti intorno a 4,1 m, come visto sopra, rispetto al circondario, la proiezione dei rilevati è realisticamente quella riportata in foto qui di seguito.





Come si vede anche dalla foto col tratteggio verde del Consorzio, sopra riportata, il terreno prescelto risulta, più alto rispetto alle case dei dintorni di circa 1 metro, pertanto globalmente i rilevati arginali si relazionano col territorio circostante in modo **GRAVEMENTE IMPATTANTE.**

Lo stesso Consorzio dichiara in progetto definitivo che, nella zona dallo stesso prescelta per la cassa di laminazione, non è possibile stoccare la portata duecentennale perché i rilevati arginali che dovrebbero essere alti circa 5 metri sarebbero **INCOMPATIBILI COL CONTESTO.**

Ci si domanda: **se i rilevati arginali alti 5 metri** sono reputati dallo stesso Consorzio **INCOMPATIBILI con il contesto** per RILEVANTE IMPATTO come fanno ad essere compatibili col contesto rilevati arginali alti oltre 4 metri più 1 metro?

7.12. CRITICITÀ IRRISOLTA: altri DIVIETI e NON CONFORMITÀ al Regolamento Urbanistico – FASCIA DI TUTELA ASSOLUTA e FASCIA DI RISPETTO DEI POZZI

Vi è un'altra grave **non conformità** del progetto del Consorzio rispetto alle Norme Tecniche di Attuazione Comunali (NTA) e dlgs 152/1999, la **distanza dai pozzi assoluta da tenere** per conformità alle norme è **di 10 m e quella di rispetto è di 200 m.**

Si noti bene che tale distanza non vale solo per i pozzi pubblici come dichiarato dal Consorzio ma vale **sia per quelli pubblici che per quelli PRIVATI!**

L'opera progettata dal Consorzio non è conforme al **Regolamento Comunale – NTA art. 18** per gli aspetti di cui al **dlgs 152/1999 TESTO UNICO AMBIENTALE.**

Detta non conformità è **grave** in particolare per il fatto che il Consorzio non si ritiene possa essere in grado di garantire che le acque stoccate nella cassa di laminazione non contengano inquinanti.

Con tutta probabilità queste acque conteranno AMPA, glifosato, mercurio, arsenico, scarichi fognari ecc.

Chi possiede pozzi domestici o comunque anche irrigui nel circondario si potrebbe ritrovare a bere o mangiare detti inquinanti depositati dopo le annaffiature sulle colture, sulle verdure coltivate ecc. ecc.

Si riporta l'estratto delle norme tecniche comunali vigenti - Art. 18.

art.18 Permeabilità dei terreni e salvaguardia della falda acquifera

Le opere di sfruttamento della risorsa idrico-potabile devono garantire l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante "Attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo della legge 16 aprile 1987, n. 183", recepite dal D. Lgs. 152/1999 e s.m.i.. E' stabilito di ridurre i prelievi idrici di falda e da acque superficiali entro la capacità di ricarica delle risorse, attraverso innovazione nei cicli tecnologici e riciclo delle acque reflue.

Ai fini della tutela delle risorse idriche valgono le seguenti prescrizioni specifiche:

- I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all'interno delle aree di rispetto di derivazioni superficiali, sorgenti pubbliche e private e di pozzi dovranno essere corredati da appositi studi geologici e idrogeologici che escludano l'interazione con la falda idrica. Per tutti i pozzi e sorgenti ad uso acquedotto privato e pubblico è prescritta un'area di tutela assoluta avente raggio della estensione di metri 10 ed un'area di rispetto avente raggio della estensione di metri 200.

- Fatta eccezione per le sorgenti, non è consentito porre acquiferi a contatto permanente dell'atmosfera mediante opere diverse da pozzi, ovvero con scavi di qualsiasi forma e dimensione, senza che siano realizzate le dovute opere di protezione. Opere diverse da pozzi (quali scavi sotto falda, drenaggi, etc.) che interferiscono con i livelli acquiferi del sottosuolo, anche solo temporaneamente, devono essere giustificati e documentati negli allegati di progetto.

- Nelle aree ad elevata vulnerabilità e di ricarica degli acquiferi, gli impianti di smaltimento delle acque reflue esistenti, a servizio di abitazioni o strutture varie, realizzati mediante fosse biologiche o pozzi neri, possono essere mantenuti se dalle risultanze di uno studio puntuale idrogeologico è dimostrata la non interferenza con acquiferi o corpi idrici. La verifica di quanto sopra è obbligatoria in fase di ristrutturazione e/o ampliamento dell'esistente, nonché di cambio delle destinazioni d'uso. In alternativa allo smaltimento per sub irrigazione, è ammessa la costruzione di depuratori abbinati ad impianti di fitodepurazione o sistemi assimilabili comunque in linea con le vigenti normative.

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

- impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
- impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
- attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità e persistenza possono essere ritenute tali;
- tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.

AREZZONOTIZIE

ATTUALITÀ

Glifosato, pesticidi e altri inquinanti nei fiumi aretini. Bollino arancione anche nel Canale Maestro della Chiana

L'annuario dei dati ambientali 2019 pubblicato da Arpat e Regione Toscana evidenzia in tabella quali sono le condizioni più critiche per i fiumi aretini



Bollino arancione. La didascalia avverte che si tratta di uno stato ecologico scarso. Peggio c'è solo quello rosso per indicare lo stato "cattivo". L'annuario dei dati ambientali del 2019 pubblicato da Arpat e Regione Toscana lo assegna in cinque casi alle acque del Bacino dell'Arno nella scheda di valutazione degli stati ecologici e chimici dei fiumi aretini.

Qualche problema si riscontra nel Ciuffenna, nel comune di Terranuova Bracciolini, nel Pesciola 2 a Castiglion Fiorentino, nell'Ambra a Bucine dove si segnala la presenza di *Ampa*, probabile inquinante derivante da lavorazioni industriali che si ritrova anche nell'Arno aretino.

Ma i problemi si evidenziano soprattutto nel canale Maestro della Chiana tra Marciano e Arezzo. Nel primo caso, nelle acque sono state rinvenute le presenze di ampa, glifosato e pesticidi, usati in agricoltura, nel secondo caso invece oltre a queste tre elementi critici si aggiunge anche la presenza di ottifenoli (probabile derivante da industria tessile) che, quindi peggiorano la condizione delle acque del canale Maestro della Chiana nel comune di Arezzo.

Un'altra condizione segnalata è in Casentino, nell'Archiano dove la condizione chimica non è considerata buona, per la presenza di mercurio e di difenileti bromurati.

Estratto da dati Arpat:

Stati ecologico e chimico dei fiumi

BACINO ARNO

Sottobacino	Corpo idrico	Comune	Provincia	Codice	Stato ecologico			Stato chimico			
					Triennio 2016-2018	Indice biologico	Parametri critici	Triennio 2016-2018	Parametri critici	Biota ¹	Parametri critici
ARNO	Ciuffenna	Terranuova Bracciolini	AR	MAS-522		MB	-		-		-
	Salutio	Castel Focognano	AR	MAS-949		-	-		-		-
	Trove 2	Pergine Valdarno	AR	MAS-870		MB, D	-		-		-
ARNO ARNO	Arno Sorgenti	Stia	AR	MAS-100		MB, MF, D	-		-		-
	Arno casentinese	Bibbiena stazione	AR	MAS-101		MB, MF	-		-		-
	Arno aretino	Arezzo	AR	MAS-102		MB	am		-		-
ARNO CASENTINO	Staggia 2	Stia	AR	MAS-927	n.c.	n.c.	-		-		-
	Archiano	Bibbiena Stazione	AR	MAS-941		MB, D	-		-		Hg, PBDE
	Solano	Castel San Niccolò	AR	MAS-954		-	-		-		-
ARNO CHIANA	Maestro della Chiana	Marciano della Chiana	AR	MAS-112		-	am, glif, pest		-		-
	Maestro della Chiana	Arezzo	AR	MAS-113		MB, D	am, glif, pest		ot		-
	Esse	Castiglion Fiorentino	AR	MAS-2007		-	-		-		-
	Mucchia	Castiglion Fiorentino	AR	MAS-2008		-	-		-		-
	Allacciate Rii Castigliesi	Arezzo	AR	MAS-513		-	am		-		-
	Ambra	Bucine	AR	MAS-521		MB	am		-		-
ARNO ELSA	Pesciola 2	Castiglion Fiorentino	AR	MAS-2012		MB	-		-		-

In merito alle considerazioni sull'acqua stagnante fatte dal Consorzio in sue controdeduzioni si nota che d'estate o in primavera, lungo il percorso del Rio in parola, in particolare nell'ultimo tratto, dopo la sezione del tombino sulla Via Cassia, prima della foce nell'aria si sente **intenso odore di fogna** e si viene letteralmente **ricoperti da sciami di moscerini, mosche, zanzare**.

Si crede che in un periodo storico come questo, caratterizzato da diffusione pandemica di virus e malattie contagiose, persino convogliate da insetti, sia oltremodo sciocco pensare a tali localizzazioni nei nuclei abitati, esattamente davanti alle finestre delle case della gente.

Nel Rio ci scaricano fogne dell'abitato di Pescaia che verrebbero sversate sul campo individuato per la laminazione.

La parte solida in dispersione sarebbe trattenuta dal terreno e dalle colture in atto.

Qualora la cassa fosse realizzata e si verificasse il deposito di queste sostanze solide residue di fognatura, i proprietari possono sporgere denuncia per **danno ambientale** e chiamare gli autori e i progettisti dell'opera a risponderne in qualsiasi momento.

Inoltre chi le mantiene le canalette? Chi mantiene gli argini? Chi mantiene la funzionalità della cassa? Dove risulterebbero computati i reali costi di mantenimento? Non è possibile che un privato possa mantenere alcunché (in queste condizioni, nemmeno l'area oggetto di servitù). Chi mantiene le canalette il Consorzio o il Comune? Con quali mezzi considerato che il progetto prevede operatività dalla sommità dell'argine? Ricordo che dalle quote a disposizione l'argine risulterebbe alto da terra 4,10 metri, ma anche fossero 2,90 metri o 3,00 metri sarebbero comunque opere impossibili da mantenere con i normali mezzi usualmente a disposizione.

Ecco qua un particolare di quello che sversa nel Rio.



**Si riporta quanto IMPOSTO E VIETATO dall'articolo 94 del TESTO UNICO AMBIENTALE:
"Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale"**

"Art- 94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano"

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico

interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda;

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

c) zone di riserva.”

Per quanto riportato al comma 4 ed al comma 6 dell'art. 94 del testo unico ambientale pertanto l'opera non può essere realizzata nel luogo prescelto perché come risulta dalla stessa cartografia allegata dal Consorzio vi sono pozzi a minor distanza di 200 m (ed anche a minor distanza di 10 m) (si ricorda che la questione è ben ribadita anche dal Regolamento Comunale art. 18 NTA).

Nella cartografia qui di seguito riportata, estratta dal progetto del Consorzio, sono individuati i pozzi presenti, e ve ne sono altri in corrispondenza dell'argine progettato per la cassa di laminazione.

Entro la fascia di 200 m da detti pozzi è fatto divieto di dispersione di **fanghi ed acque reflue** (che significa di scarichi) **ANCHE SE DEPURATE!**

L'opera così come progettata è irrealizzabile.

Che fa il Consorzio espropria i pozzi di tutto il circondario per proseguire con la scelta localizzativa fatta per la cassa di laminazione?

L'Arpat nell'espressione del suo parere non è stata messa a conoscenza che le fognature dell'abitato di Pescaia possono convogliare i loro scarichi nel Rio di Pescaia e si ritiene che sarà ben lieta di integrare il suo contributo una volta messa al corrente con più precisione della questione.

Si fa presente che l'art. 94 del testo unico ambientale impone un **DIVIETO ASSOLUTO NON CONDIZIONATO** a nessuna ulteriore verifica né tantomeno all'effettuazione di ALCUNA ANALISI!

Le acque sversanti potrebbero essere **anche DEPURATE** ma lo sversamento sarebbe comunque **VIETATO**.

Qui di seguito si riporta la mappa dei pozzi utilizzata dal Consorzio.




Figura 5.6 - estratto della cartografia della Banda dati Sottosuolo e Risorsa Idrica (BDSRI) Regione Toscana

Il pallino blu aggiunto corrisponde all'incirca ad **un altro pozzo interno alle aree interessate dalla localizzazione** di cui il Consorzio non ha fatto minimamente menzione tra le opere interferenti pertanto non ne ha indicato in piano di fattibilità tecnico economica i relativi costi.

Diversamente da quanto asserito dal Consorzio la distanza di rispetto e tutela nel caso specifico **non è 10 m ma 200 m** come precisamente riportato in art. 94 commi 4 e 6 Dlgs. 152/2006 evidenziati e, come ben ribadito, anche dalle Norme Tecniche Comunali vigenti a scampo di ogni equivoco in art. 18 NTA già sopra riportato.

Quanto osservato in paragrafo 5.9 dal Consorzio in **merito all'effetto di diluizione di eventuali inquinanti sull'acqua sversata** è assolutamente **inconferente** in merito perché come detto trattasi di **DIVIETO ASSOLUTO** e non condizionato al verificarsi di alcune condizioni particolari.

La parte solida può ritenersi diluita finché in sospensione in acqua ma non può più ritenersi diluita quando l'acqua sia filtrata attraverso il terreno e avrà rilasciato come deposito sullo stesso la parte solida o le particelle inquinanti in stratificazioni successive pertanto creando danno ambientale che comporterebbe necessità di bonifica per contaminazione.

Inoltre l'area è vulnerabile ai nitrati pertanto particolarmente sensibile.

Purtroppo è molto probabile che le acque del nostro Comune (come riportato anche in articolo allegato e come da dati Arpat) contengano glifosato, ampa e altri inquinanti e metalli pesanti quali per esempio arsenico, mercurio ecc. che non possono essere sversati su suoli in particolare vulnerabili ai nitrati per espresso divieto normativo.

É a tutti noto, soprattutto per le tante discussioni anche mondiali sul tema ad oggi in corso, che il **GLIFOSATO E' VIETATO IN AGRICOLTURA** (figuriamoci in aree vulnerabili ai nitrati). Trattasi di un particolare prodotto tipo diserbante ed essiccante usato in agricoltura e che si trova con frequenza nelle acque del circondario come da dati Arpat sopra riportati.

Qualora si verificasse sversamento di glifosato o altro inquinante di cui si è detto sopra, dopo la realizzazione della cassa, che farebbe il Consorzio la metterebbe fuori uso? Oppure deciderebbe di continuare ad usarla col rischio di avvelenamento?

In fase di Verifica di Assoggettabilità a VAS **nessuno degli Enti** deputati ad esprimere pareri e a fornire contributi **è stato informato della presenza di moltissimi pozzi entro i 200 metri dall'opera e anche entro i 10 m dalla stessa** e nessuno di detti Enti è stato informato sull'esatto stato dei luoghi, sulle conformità alle norme e dunque anche sul rischio di presenza di **scarichi fognari dell'abitato di Pescaia**.

Tutta la procedura ad oggi seguita dovrà essere **annullata** poiché **viziata** da tutto quanto sopra.

7.13. CRITICITÀ IRRISOLTA: altri DIVIETI e NON CONFORMITÀ al Regolamento Urbanistico – Vincoli PTCP (e quindi PIT cui è conforme): AREA DI TUTELA PAESISTICA DELLE VILLE E DEI GIARDINI DI NON COMUNE BELLEZZA.

Vi sono anche molte altre non conformità di cui si è già detto in precorsa corrispondenza, quali per esempio e a titolo non esaustivo: **Vincoli PTCP** (Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento) e quindi **PIT**.

Si ricorda che la zona è classificata come zona di particolare interesse storico e paesaggistico: “**AREA DI TUTELA DELLE VILLE E DEI GIARDINI DI NON COMUNE BELLEZZA**”!

Si veda anche la relazione sul **RISCHIO ARCHEOLOGICO**.

Questo tipo di rischio si potrebbe tradurre in ulteriore alto rischio per le casse statali di spreco di risorse evitabile.

Ci si chiede ma che si fa a fare la pianificazione urbanistica e territoriale se poi la si distrugge in un attimo con un progetto che non ne tiene minimamente conto e addirittura la nega.


Le procedure autorizzative per le opere del genere, oltre che seguire iter codificati, si ritiene che dovrebbero essere sottoposte ad un più attento, capillare ed efficace controllo.

Possibile che in un attimo si distruggano decenni di studi autorevoli sul territorio e di rispetto della nostra storia ed identità unica? Si rinnega tutto senza poi ottenere NULLA indietro?

7.14. CRITICITÀ IRRISOLTA: rappresentazione dello stato dei luoghi – PONTE DELLA MORTE - NON RISPONDENTE AL VERO

Altra rappresentazione dello stato dei luoghi non rispondente al vero la si ritrova nell'individuazione e rappresentazione del Ponte della Morte che è un punto di particolare importanza per tutto il circondario e la sua presenza statuisce anche la toponomastica del territorio circostante.

Il Consorzio dichiara erroneamente che il Ponte della Morte è il ponte in cemento armato su Via Chiana e lo individua in ogni cartografia come qui sotto riportato in cerchio rosso.



Il Consorzio allega in relazione le foto di quello che dichiara in modo non corrispondente a verità essere del manufatto Ponte della Morte, ma che in realtà non lo è, creando altre fonti di equivoco tali da causare la cancellazione per sempre di un reperto storico che costituisce un punto di riferimento per il nostro circondario e per tutta la collettività dintorni.

Si riporta qui sotto la foto estratta dalla relazione del Consorzio di quello che il Consorzio stesso dichiara erroneamente essere il Ponte della Morte e che invece è un semplice e, relativamente recente, ponticello su Via Chiana.



Figura 3.6 – a sinistra, l'uscita del tratto tombato del Rio del Basso; a destra, il Ponte della Morte lungo il Rio Pescaia

Questo in foto qui sotto è quel che residua del **REALE Ponte della Morte** che la comunità locale si è prodigata a preservare per tutti questi anni.

La sua posizione è circa nel cerchio verde in planimetria che precede e non come dichiarato dal Consorzio entro il cerchio rosso.



Con la realizzazione dell'opera il prezioso manufatto andrebbe perduto per sempre.

Vi si invita a documentarvi sulla sua storia e sulla importanza che ha avuto nei secoli scorsi.

L'opera progettata lo seppellirebbe e lo distruggerebbe per sempre.


Gli Enti preposti ad espressione di pareri alla Verifica di assoggettabilità a Vas si sono espressi su di un progetto che non ha attinenza con la realtà e con lo stato effettivo dei luoghi.

Non hanno potuto valutare la presenza di **RILEVANTI REPERTI STORICI** che andrebbero perduti.

L'intera procedura non può che essere annullata. I vizi non sono sanabili.

7.15. CRITICITÀ IRRISOLTA: INADEGUATEZZA DELLA LOCALIZZAZIONE scelta dal Consorzio per la cassa di laminazione a causa di fenomeni di **AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE, EFFETTI STRATIGRAFICI, MORFOLOGIE SEPOLTE**, pertanto per i **POSSIBILI FENOMENI GRAVITATIVI EVIDENZIATI IN CARTOGRAFIE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA** confermati dalle rilevazioni fotografiche sul posto

La tavola TG 01 di **inquadramento geologico** del progetto definitivo del Consorzio **non rileva alcuna criticità** in merito alla **pericolosità sismica** della zona prescelta che è stata invece evidenziata anche in alcuni documenti di inquadramento geologico contenuto negli elaborati della pianificazione urbanistica comunale. Questo è l'elaborato del Consorzio che non rileva alcuna criticità.



Questo qui sotto è l'elaborato a corredo delle indagini di pericolosità sismica del piano strutturale comunale in cui sono evidenziate le criticità geologiche: **la zona è a PERICOLOSITÀ SISMICA ELEVATA e caratterizzata da AMPLIFICAZIONE SISMICA per EFFETTI STRATIGRAFICI e per MORFOLOGIE SEPOLTE.** Immaginiamoci cosa potrebbe innescare lo sversamento di decine di migliaia di metri cubi d'acqua su questo tipo di terreni soggetti ad fenomeni stratigrafici (in sostanza probabile scivolamento di strati gli uni sugli altri). (Le morfologie sepolte non variano con l'edizione delle pianificazioni urbanistiche).



Punto di scatto fotografico fenomeni gravitativi Trattasi di movimenti Ricontrabili e visibili su vasta area

LEGENDA

(Ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007, n.26/R)

S.4: Pericolosità Sismica Locale Molto Elevata

 Amplificazione sismica per zone caratterizzate da movimenti franosi attivi

S.3: Pericolosità Sismica Locale Elevata

 Amplificazione sismica per effetti stratigrafici e zone potenzialmente franose

 Amplificazione sismica per effetti stratigrafici e per morfologie sepolte

 Amplificazione sismica per effetti stratigrafici

S.2: Pericolosità Sismica Locale Media



S.1: Pericolosità Sismica Locale Bassa





Altre mappe confermano anche a maggior dettaglio. Il fenomeno rilevato prosegue anche su altre strade proprio come da pianificazione urbanistica previsto. Si veda foto.



Gli **effetti stratigrafici per morfologie sepolte** con la messa in funzione della cassa di laminazione determineranno nel tempo quasi certamente **DANNI STRUTTURALI** importanti alle abitazioni delle vicinanze.


Il rilevato arginale si va ad appoggiare su terreni in pendenza che non è escluso che “scivolino” verso valle. Per semplificare potremo provare a definirlo “effetto saponetta”.

Immediatamente a valle dei rilevati arginali, che sono alti almeno 4,1 m o 4,3 m, ci sono molte abitazioni che vengono sottoposte ad un rischio importante (ben più grave di quello idraulico attuale) non presente nella configurazione originaria di partenza.

Inoltre l'effetto di “variazione di volume” che subirebbero frequentemente i terreni scelti per il progetto del Consorzio determinerebbe **AZIONI CICLICHE SULLE FONDAZIONI** delle abitazioni del circondario che sono molto vicine alla cassa. Si originerebbero sicuramente nel tempo **CEDIMENTI DIFFERENZIALI** che causerebbero danni strutturali importanti alle abitazioni (la maggior parte di antichissima formazione) tanto da comprometterne la sicurezza, la funzionalità e infine la possibilità d'uso ed agibilità. Si chiede al Consorzio come pensa di affrontare e con quali risorse le problematiche suddette che prima o poi sicuramente si verificheranno stante la conformazione della cassa di laminazione di progetto e la sua adiacenza ad un corposo nugolo di abitazioni. Verrà costituito un apposito fondo per le riparazioni e gli indennizzi futuri? **Nelle posizioni delle ipotesi alternative nessuna abitazione è messa a rischio.**

7.16. CRITICITÀ IRRISOLTA: INADEGUATEZZA DELLA LOCALIZZAZIONE scelta dal Consorzio per la cassa di laminazione a causa di INTERFERENZA CON IL FLUSSO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

La tavola TG 02 di **inquadramento idrologico** del progetto definitivo del Consorzio **contrasta** con l'asserito degli stessi professionisti incaricati quando dicono che l'opera **non determina interferenze con il flusso delle acque sotterranee**.



7.17. CRITICITÀ IRRISOLTA: VIOLAZIONE DI PROPRIETÀ PRIVATA e/o ESECUZIONE PROVE E MISURAZIONI NON RISPONDENTE AL VERO

Il Consorzio dichiara che qualcuno avrebbe fatto **accesso alla proprietà Nucci** per effettuare misurazioni, campionamenti, prove e sondaggi.

Nessuno ha chiesto di accedere alla proprietà suddetta pertanto si ritiene che nessuno abbia effettuato alcuno scavo, sondaggio, prova o test; diversamente qualcuno avrebbe fatto accesso senza autorizzazione a proprietà privata commettendo reato di **violazione di proprietà privata** oltre che **manomissione, danneggiamento**. Nessuno ha mai richiesto alcuna autorizzazione all'accesso a suddetta proprietà (terreni, casa di abitazione e resede) (nemmeno per effettuazione della rilevazione delle quote al suo bordo) e soprattutto nessuna autorizzazione è stata richiesta per la manomissione del suolo o per effettuazione di prove.

Si dubita fortemente che siano state fatte TUTTE le prove dichiarate e necessarie per la fattispecie.

Ci si riserva di perseguire eventuali reati al completo conoscimento della questione rilevata.

Si chiede l'esibizione delle autorizzazioni all'accesso a proprietà privata.

7.18. CRITICITÀ IRRISOLTA: Costi di manutenzione

In termini di manutenzione futura e di costi di esproprio quanto costerebbe alla collettività in più la soluzione prospettata dal Consorzio rispetto alle soluzioni alternative proposte?

Chiediamo al Consorzio: **quanto costa globalmente la seconda cassa di laminazione per risolvere la problematica duecentennale?**

Quanto costa al Comune la **manutenzione futura?**

Possiamo sapere **con quali risorse si pensa di poter sostenere nel tempo la piena funzionalità** dell'ideato dal Consorzio?

Con lo stesso livello qualitativo tenuto sin'ora per il Rio?

I costi di manutenzione delle parti oggetto di servitù non possono di certo essere immaginati come scaricabili sulle spalle dei privati coinvolti dalla localizzazione delle casse, come nel nostro caso. **Non** è assolutamente pensabile che detti costi possano essere ritenuti **sostenibili**.

Pensare diversamente vorrebbe dire non rendersi conto di cosa accade durante un'inondazione. Si scaricano paglia, detriti, materiali di ogni tipo trasportati dalle correnti tra cui rifiuti, oggetti in plastica, contenitori vari trascinati per chilometri ecc.

Il Consorzio ha messo in conto i costi di bonifica dopo ogni evento?

Il Consorzio ha l'obbligo preventivo di risoluzione di ogni criticità prevedibile prima dell'attuazione dell'intervento.

I proprietari ed i conduttori non sono abilitati a sostituirsi ad Aisa o 6Toscana nella raccolta, smaltimento e conferimento a discarica dei rifiuti della collettività che si depositerebbero sui loro terreni. Avete visto o no le fotografie di cosa significa esondazione, allagamento ecc?

Con quali risorse i proprietari e conduttori verranno indennizzati per questo servizio continuo (frequente) di cui in realtà non possono farsi carico?

Provvederà il Consorzio o il Comune a tali attività di continua pulitura, spurgo dai fanghi e conferimento a discarica dei rifiuti, nonché alla bonifica?

In quale voce di computo della stima del costo del progetto o comunque del piano delle manutenzioni è prevista e ricompresa tale attività?

Nel caso della scrivente proprietà e conduttrice **in quale voce di computo avete considerato il costo di rifacimento continuo (frequente) dell'impianto di irrigazione** che sarà strappato, intasato ad ogni allagamento da fanghi, limi oltre smaltimento di quello dismesso? Dove verrà realizzato il nuovo pozzo sostitutivo? Chi paga lo spurgo del pozzo ad ogni inondazione, rifacimento dei fossi, delle canalette, lo spurgo dei tubi drenanti?

Sversare acqua e fanghi contenenti residui di varia natura e probabilmente di scarichi fognari (anche fossero depurati) su un'area di circa 10 ettari di estensione a ridosso delle abitazioni ci si rende conto di che impatto mostruoso potrebbe avere sul circondario anche solo in termini di **salubrità dell'aria** e del disagio enorme causato ai cittadini?

Ci risulta che Arpat e Usl in Arezzo abbiano fatto interrare, giustamente, anche degli ammendanti da compostaggio agricoli per via delle **esalazioni maleodoranti** trasportate dal vento e per gli ovvi problemi causati agli abitanti del circondario.

Che pensa di fare poi il Consorzio ad ogni **FREQUENTE** inondazione con deposito incontrollato su terreni (originariamente incontaminati e destinati ad agricoltura di pregio) di fanghiglia e reflui maleodoranti, viene continuamente ad **interrare o bonificare ettari ed ettari di terreno? Con quale costo per la collettività? Impiegando quali risorse?**

La **manutenzione** delle opere di cui sopra ed il loro **mantenimento in efficienza** è affidata al **Comune, al Consorzio e ai proprietari.**

Questi ultimi come detto non saranno in grado di effettuarla senza che sia previsto un indennizzo in tal senso.

Si rimanda a quanto in narrazione rappresentato.

Si domanda al Consorzio ed in particolare all'amministrazione di Marciano della Chiana come pensano di risolvere le criticità collegate all'effettuazione delle manutenzioni e se siano realmente in grado occuparsi della manutenzione e del mantenimento in efficienza di questo genere di opere al posto dei privati per esempio per far fronte ai postumi del post esondazione.

Si chiede in caso affermativo di conoscere **DA QUALI RISORSE ATTINGERANNO ANNUALMENTE e POST EVENTI per onorare questo genere di impegni** e si chiede **consegna della puntuale stima dei costi e dimostrazione delle coperture** perché i costi per le manutenzioni che apparirebbero stimati in progetto definitivo ci risulterebbero **ASSOLUTAMENTE INADEGUATI.**

7.19. CRITICITA' IRRISOLTE dal progetto del Consorzio: richiesta di esibizione delle OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI del Comune di Marciano alla formazione dell'iter progettuale.

Si chiede al Comune di Marciano della Chiana (anche attraverso il Consorzio) l'attestazione della segnalazione al Consorzio, fatta almeno in fase delle formulazione dei contributi alla formazione dell'iter di Verifica di assoggettabilità a Vas, di aver **OSSERVATO**, fornendo contributi come hanno fatto gli altri Enti interessati dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, almeno la presenza nel progetto del Consorzio di una non rispondente al vero rappresentazione dello stato dei luoghi (in più parti) e delle (numerose) non conformità alle norme sovraordinate di cui meglio a narrazione che segue e precede, oltre che ovviamente delle non conformità al Regolamento Urbanistico Comunale.

Si chiede la relativa esibizione dei documenti attestanti di aver adempiuto ai propri obblighi di controllo e "osservazione" a tutela del proprio territorio.

La Legge regionale 41/2018 prevede che le opere di difesa del suolo del genere siano PREVENTIVAMENTE inserite negli strumenti della pianificazione urbanistica, ovviamente per motivi legati all'effettuazione delle scelte localizzative migliori che possono originare soltanto da una profonda conoscenza del territorio nonché dalla consapevolezza dei valori e delle tipicità da tutelare, ma anche per le garanzie minime di trasparenza amministrativa, informazione e comunicazione nonché PARTECIPAZIONE attiva del cittadino alla formazione degli strumenti di governo del territorio.

Se fossero state seguite le procedure appropriate, propedeutiche, si sarebbe evitato di presentare un progetto in contraddizione degli stessi principi fondanti le pianificazioni urbanistiche.

Perché il progetto del Consorzio sia procedibile non occorrerebbe solo inserire in pianificazione urbanistica la previsione localizzativa ma anche modificare, negandole, le norme generali di tutela di un paesaggio di notevole valore riconosciuto.

È nostro diritto ma soprattutto DOVERE battersi perché le risorse esauribili e la bellezza e tipicità unica del nostro territorio siano PRESERVATI perché ne possano parimenti godere le GENERAZIONI FUTURE.

Non possiamo permettere che le nostre radici, la nostra storia e la nostra “non comune bellezza” siano distrutte per sempre.

Di quest’impegno alla tutela sono investiti non solo i proprietari direttamente coinvolti dalle localizzazioni ma tutti gli Enti e gli attuatori a qualsiasi titolo della procedura e l’intera collettività.

7.20. Inadeguatezza progetto definitivo, mancata adeguata informazione e trasparenza

Stante tutte le **criticità irrisolte** di cui sopra e quelle che in seguito della narrazione saranno ulteriormente evidenziate, stante la **non rispondente al vero rappresentazione dello stato** dei luoghi, stante l'**insussistenza del piano economico a fondamento dell'opera**, stante l'**incompletezza** del progetto definitivo mostratoci, si ritiene l'**iter avviato non oltre procedibile**.

Inoltre il Consorzio in controdeduzioni alle nostre osservazioni, sostiene che i calcoli redatti dagli osservanti non tornano ma non ne allega nemmeno uno dei suoi, non allega i dati di input, non dice nulla sulla scelta dei parametri utilizzati, non riporta nessun piano quotato completo del progetto definitivo ma solo estratti puntuali (principalmente estratti da geoscopio), non allega nessuna sezione del rilevato correttamente contestualizzata sui *reali* e *completi* rilievi dello stato dei luoghi e del circondario, attesta non rispondente al vero rappresentazione dello stato dei luoghi, delle misure, delle altezze, dichiara conformità inesistenti a tutte le norme, in sostanza con inesattezze e sbagli che possono indurre in errore osservatori e coloro che devono esprimersi sul progetto e valutarlo.

Si rimanda alla narrazione che precede e che segue per miglior dettaglio dell'asserito nonché dimostrazione documentale.

Il progetto del Consorzio non può essere approvato poiché non dotato degli elementi minimi necessari per il livello di progettazione raggiunto in osservanza delle leggi e del Codice degli Appalti.

Già il Genio Civile in suo contributo espresso in sede di Valutazione di Assoggettabilità a VAS aveva richiesto la produzione dei dati di input e dei parametri che però non sono stati allegati.

Si eccipisce che in fase di formazione del progetto di fattibilità e di verifica di assoggettabilità a Vas è **mancata l'adeguata informazione e pubblicità alla cittadinanza**. Nessuno sapeva dell'esistenza di questo programma di intervento.

La popolazione interessata non è stata messa in grado di formulare osservazioni poiché non sapeva dell'attivazione delle procedure suddette. Non sono state comparate le alternative strategiche.

Si eccipisce inoltre che si ritiene che vi sia stata violazione a più riprese dei principi alla base dell' "amministrazione trasparente" (in particolare L. 241/90) e che non sono stati tenuti nei nostri confronti comportamenti collaborativi o trasparenti.

Abbiamo fatto richiesta di incontro al Consorzio via pec e mail già **dal giugno 2022**.

La richiesta di ricevimento per necessari chiarimenti e confronti è stata reiterata dal nostro legale a più riprese ma senza esito. Si allegano alcune delle richieste.

Il primo appuntamento ci è stato concesso solo per la data del 14 03 2023 **quasi dopo un anno dalla prima richiesta!**

Nessuno del Consorzio ci ha ricevuto nemmeno telefonicamente come detto sino al marzo 2023.

In fase di accesso agli atti non ci sono stati consegnati tutti gli elementi essenziali che devono costituire per norma il progetto definitivo pertanto in inosservanza anche delle norme in tema di trasparenza dell'amministrazione pubblica L. 241/90 e del Codice degli Appalti.

Dopo la nostra seconda o terza richiesta di accesso agli atti ci sono stati consegnati in più porzioni successive solo alcuni elaborati che peraltro non fanno altro che confermare quanto evidenziato in presente narrazione e in parte che segue.

La visualizzazione delle calcolazioni e dei parametri di input ci è stato detto che sarebbe potuta avvenire solo in incontro del 14 03 2023 pertanto dopo tutte le attività fatte ad oggi. (Per completezza: comunque in quell'incontro non li abbiamo visti).

Ci verrebbe da domandarsi ma che senso ha non rendere pubbliche delle verifiche e dei calcoli? Trattasi di scelte di valori da tabella, di misurazione di sezioni geometriche e di verifiche computazionali ripetibili. Niente di "particolarmente speciale". Qualcuno dovrà pur poter controllare?

La questione ci appare in negazione del principio di trasparenza amministrativa e della Legge 241/90.

In realtà, come risulta da **copiosa corrispondenza** da noi inviata al Consorzio, è da mesi e mesi, e tra poco **quasi un anno che attendiamo che ci invitino ad un incontro** che abbiamo richiesto già dalla primavera 2022! Con un incontro più tempestivo si sarebbero potuti evitare tanti sprechi di energie e risorse. La partecipazione del cittadino non è solo

cosa dovuta ma spesso è anche utile perché porta la conoscenza diretta del territorio, dovrebbe pertanto essere incentivata e non negata o ostacolata.

Abbiamo fatto al Consorzio richiesta di trasmissione di documenti fondamentali per verifica e valutazione del loro progetto (la lettera di richiesta è allegata al documento di approfondimento alla presente).

In data 06 03 2023 ci è stata recapitata, una minima parte della documentazione domandata contenente in sostanza un paio di elaborati con alcune quote che si ritengono ben lontani dal poter essere definiti di reale rilievo adatto ad un progetto definitivo ed infatti in successiva integrazione il Consorzio ci avvisava di aver utilizzato come base i dati presenti su geoscopio.

Detti elaborati (tra l'altro stranamente datati marzo 2023, cioè adesso) si ritengono inadeguati al livello di progettazione definitivo ma fortunatamente sono sufficienti a confermare il nostro asserito per esempio circa l'altezza dei rilevati arginali rispetto alle quote dei giardini e dei resedi delle abitazioni immediatamente circumvicine che risultano pertanto di oltre 4 m (e non di circa 1 metro come il Consorzio lascerebbe intendere attraverso l'allegazione di sovrapposizioni non rispondenti al vero) il tutto come meglio dettagliato in presente narrazione.

Le quote che sono state riportate confermano in pieno le nostre asserzioni in particolare quelle della **reale altezza dei rilevati rispetto al piano delle case esistenti, le non conformità e le attestazioni non rispondenti al vero**, effettuate dal Consorzio, circa l'altezza dei rilevati arginali progettati in confronto all'altezza degli olivi e delle abitazioni circumvicine nonché in relazione ai coni visivi che sarebbero quindi in realtà ostruiti in negazione dunque dei contributi e delle prescrizioni della Regione Toscana e degli Enti che si sono espressi in sede di verifica di assoggettabilità a VAS.

Il progetto definitivo del Consorzio non possiede le caratteristiche minime per essere approvato.

Avendo infine appreso che il Consorzio ha consegnato gli elaborati e i progetti dell'Ing. Giachi a soggetti terzi alle parti si chiede l'esibizione delle autorizzazioni sottoscritte dal proprietario dell'opera intellettuale Ing. Giachi (e dai signori Nucci Ivo e Nucci Elisa) in cui si dichiara il consenso alla divulgazione e l'esibizione delle autorizzazioni sulla privacy. In caso di mancata esibizione del richiesto ci si riserva ogni azione a tutela dei nostri diritti violati.

8. CRITICITÀ IRRISOLTA: PALESE INSUFFICIENZA DELL'INDENNITÀ PREVISTA IN PROGETTO - INDENNITÀ per apposizione VINCOLI E SERVITÙ COMMISURATA ad ogni effettivo DANNO CAUSATO ed alla DIFFERENZA TRA IL VALORE VENALE (COMMERCIALE) PRIMA E DOPO L'APPOSIZIONE.

In caso di apposizione di servitù è dovuta l'indennità commisurata ad ogni effettivo danno causato. Si ricorda quanto prevede legge e giurisprudenza in merito.

Esproprio di servitù

ART. 44: "È dovuta un'indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica sia gravato da una servitù." La misura è quella della ristorazione del pregiudizio subito.

Per esproprio di servitù deve intendersi l'apposizione di un vincolo sulla proprietà che non tolga al proprietario il bene ma che ne limiti l'utilizzo (es. servitù di passaggio, di acquedotto, di elettrodotto...)

Così Cass. 15130/2000 "*L'apposizione di servitù postula che il proprietario abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo peraltro la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente. Detto indennizzo, pertanto, è commisurato non a criteri predeterminati, ma al pregiudizio effettivo ed attuale, subito dal proprietario del fondo, e, attesa la funzione "lato sensu" risarcitoria, ha natura di debito di valore, suscettibile, come tale, di automatica rivalutazione monetaria*".

Cass. 10012/98 "*l'indennità è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale da lui subito a causa dell'esecuzione dell'opera pubblica*".

L'indennità è calcolata tenendo conto della differenza tra il valore del fondo prima e dopo l'imposizione della servitù (Cass. 104/99).

Il progetto del Consorzio prevede per gli espropri del terreno Nucci la somma complessiva di euro **€ 62.823,80**.

Tale cifra è assolutamente sottodimensionata per le ragioni di seguito illustrate.

In primo luogo l'esecuzione delle opere progettate non consentirà la prosecuzione della coltivazione del fondo.

In particolare per l'oliveto infatti non esistono i "boccali da olivo" o delle "capsule speciali" che all'occorrenza dell'inondazione proteggano dal soffocamento gli olivi sommersi da acqua e fango.

Anche facendo una semplice ricerca su internet si troverà che l'olivo teme ogni ristagno d'acqua. Anche se l'acqua inondasse solo la parte bassa delle stesse piante queste ultime morirebbero comunque per soffocamento radicale e per aggressioni da parte di agenti patogeni. Il fango sulle foglie non consentirebbe la fotosintesi clorofilliana. L'inondazione

farebbe piegare fino a terra le piante come è successo per la pioggia alluvionale del 2019 (foto a disposizione).

Sapete qual'è il valore commerciale di ognuna di queste piante di **CULTIVAR BREVETTATA?** Quanta produzione commerciabile andrebbe persa?

La relazione di stima del danno redatta da Coldiretti in data 21.09.2022 dimostra che trattasi di milioni di euro di danno, anche senza considerare che l'oliveto è progettato ed impiantato per durare non solo 50 anni ma per sempre. Maggiori dettagli all'occorrenza. Chi mette a disposizione le somme per indennizzare questo danno diretto?

Stessa considerazione vale per la mancata rilevazione della vigna, degli orti familiari, didattici e sociali, delle colture ad alto reddito, dell'azienda agrituristica.

Dell'impiantistica si è già detto. Delle viabilità e spazi di manovra pure.

Solo il costo per indennizzare l'impiantistica divelta SUPERA di gran lunga l'intero importo indennitario inserito in progetto definitivo del Consorzio, il tutto come meglio risulta da computo parziale, in bozza preliminare, da meglio dettagliare, contenuto nella relazione idraulica dell'Ing. Giachi.

Il progetto definitivo non mette in conto minimamente detti costi di indennizzo, non li rileva come esistenti e DICHIARA ERRONEAMENTE CHE LO STATO DEI LUOGHI REALE È DI TERRENI LIBERI, SENZA INTERFERENZA ALCUNA!

Trattandosi di **oliveto sperimentale superintensivo di specie e tipo non contemplato in usuali codici estimativi**, per la valutazione economica del danno, non può che **procedersi a stima del valore basandosi sull'unico parametro oggettivo dell'effettiva produttività** come riportato in apposita documentazione di stima redatta dalle associazioni di categoria Coldiretti già ai vostri atti e che qui comunque viene riallegata.

Nella stima dell'indennità di esproprio allegata al progetto definitivo non è correttamente prevista inoltre la spettante **indennità aggiuntiva** prevista per i coltivatori diretti e **IAP**.

Pertanto è evidente che **non sussiste la fattibilità tecnica economica del progetto per qualche ordine di grandezza!**

Le planimetrie e visure catastali non sono probatorie come a tutti noto, e come a tutti noto conta solo lo stato effettivo dei luoghi.

I dirigenti del Consorzio e il RUP si ritiene che abbiano l'obbligo di controllo e di intervento correttivo soprattutto ove si rilevino **errori segnalati macroscopici e di così grave entità ed evidenza** anche per un osservatore qualunque, senza qualifica di tecnico o specialista.

L'oliveto innovativo non esiste nelle quantificazioni economiche dei costi dell'intervento. Non esistono la vigna, l'impianto di fertirrigazione, il pozzo, gli orti familiari, le colture ad alto reddito, l'azienda agrituristica e tutto quello che meglio verrà dettagliato in seguente narrazione.

L'intervento progettato dal Consorzio non è approvabile né attuabile e non potrebbe esserlo nemmeno raddoppiando o triplicando le risorse economiche generali messe a disposizione per l'intero intervento perché non sono state correttamente individuate le voci di costo da computare per gli indennizzi reali da corrispondere né stimati e valutati i reali costi di esproprio e di indennità.

Si ricorda che a questi terreni è **inscindibilmente vincolata, attraverso TITOLI DI OBBLIGO E VINCOLI DI DESTINAZIONE, un'IMPORTANTE AZIENDA AGRITURISTICA E SOCIALE** che è specializzata nell'ospitare soggetti deboli e con particolari forme di disagio e che ha attualmente **25 posti letto oltre altri 30 approvati in completamento.**

L'azienda vale diversi milioni di euro e sarà costretta a chiudere poiché la sua esistenza dipende inscindibilmente da questi terreni e dalla principalità agricola.

Decadendo i piani colturali aziendali in atto, a causa della localizzazione della cassa di laminazione, per dirla in modo più facilmente comprensibile anche per i "non addetti ai lavori", la struttura agrituristica e tutto ciò che le gravita attorno diverrebbe ABUSIVA.

Oltre ciò dovrà altresì valutarsi il danno all'azienda.

Si rimanda all'approssimativa quantificazione preliminare non esaustiva relativa alle principali voci di danno redatta da Coldiretti cui seguiranno ulteriori specifiche per determinazione dell'esatto ammontare del danno omnicomprensivo.

CHI PAGA QUESTI DANNI? Chi potrebbe essere in grado di pagare danni di questa entità?

Pertanto il **PIANO DI FATTIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA** del progetto definitivo del Consorzio è **ENORMEMENTE INADEGUATO** con una **sproporzione impossibile da colmare.**

Ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 327/2001: "l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio".

Come pacificamente stabilito dalla Corte di Cassazione, l'indennizzo deve remunerare il **valore di mercato del bene** fatto oggetto di esproprio. Per tutte si cita in tal senso la recente Ordinanza Cass., Sez. VI, 11.01.2022, n. 633.

Nel caso specifico il **VALORE DI MERCATO del bene è determinato ovviamente anche in relazione alla presenza dell'azienda agrituristica e sociale** suddetta che **SENZA DETTO BENE NON POTREBBE ESISTERE**. Il legame è di fatto e di diritto discendendo da titoli e atti opponibili.

A tale indennità base va ad aggiungersi il valore dei **manufatti e dei soprassuoli** presenti sul bene espropriato. Un'**indennità aggiuntiva** è infine riconosciuta in favore del coltivatore del fondo per compensare la sua perdita di occasione di lavoro.

In indennizzi previsti dal Consorzio non è stata valutata nemmeno **la SVALUTAZIONE CHE SUBIREBBE IL FONDO RESIDUO** per la localizzazione dell'opera progettata.

Il testo unico espropri prevede che l'indennità di espropriazione debba compensare non solo il mero valore del bene espropriato, ma anche la perdita di valore della porzione residua lasciata al proprietario, ove ovviamente una perdita di valore sia configurabile in relazione alla unitarietà economica e funzionale sussistente tra porzione espropriata e porzione residua. Il testo espropri stabilisce la possibilità di un indennizzo anche in favore di quei beni che, pur non essendo soggetti ad esproprio, vedano però una permanente compressione del loro valore in ragione della realizzazione dell'opera pubblica.

Inoltre nello specifico la Corte di Cassazione, ha ormai ripetutamente affermato che sussiste di valutare le aree tenendo in considerazione il **reale valore del bene** in ragione delle **POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE CONSENTITE** sullo stesso dalla normativa vigente e quindi dalla pianificazione urbanistica in vigore: Cassazione civile sez. I, 31/12/2019, n. 34742.

Si ricorda addirittura che, se anche per assurdo al proprietario non viene espropriato nulla ma per l'opera subisce comunque un danno, è dovuta un'indennità **per il danno in sé** che l'opera arreca al suo bene.

Nel caso specifico, oltre che per gli scopi di cui sopra i terreni in oggetto sono suscettibili di realizzazione da parte del privato di **importanti EDIFICAZIONI** per esempio per **capannoni produttivi aziendali, strutture commerciali aziendali, ecc. pertanto il loro valore venale ante realizzazione dell'opera deve tenere di conto anche dell'edificabilità.**

Andranno aggiunti alle indennità i valori discendenti da questa voce.

Trattandosi di circa 4 ettari di terreno risulta pertanto banalmente che si debbano **aggiungere alcuni milioni di euro** anche solo per tale voce di indennizzo.

Per accertare se un'area deve essere indennizzata come area edificabile, non ci si deve limitare a quanto contenuto nel PRG, a volte, infatti, un'area classificata agricola dal PRG, deve essere invece indennizzata col valore di area edificabile. Non solo, ma quando l'area agricola non è indennizzabile come area edificabile, essa deve essere indennizzata con il suo effettivo valore di mercato e non con astratti criteri tabellari.

Oltre a ciò, è necessario considerare le norme e giurisprudenza della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** (d'ora in avanti per brevità **CEDU**) in attuazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, sottoscritto a Parigi il 20.03.1952, che stabilisce che *“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”*.

La CEDU ha STATUITO che tutti i cittadini (proprietari e non dei beni direttamente colpiti dalla espropriazione) **hanno infatti DIRITTO ai sensi della convenzione di vedersi riconosciuto (e garantito) l'INTEGRALE RISTORO E RISARCIMENTO di tutti i danni da determinarsi nella misura della loro effettiva consistenza, ivi espressamente compreso il "danno aziendale" (consistente nella cessazione e/o riduzione dell'attività)** prodotto all'imprenditore quale conseguenza diretta dell'espropriazione.

Questo risulta da numerose sentenze disponibili, fra le quali si citano le seguenti: sentenza CEDU, 29.3.2006, Scordino/Italia; sentenza CEDU, 12.10.2005, Acciardi/Italia; sentenza CEDU, 12.12.2003, Carbonara e Ventura/Italia.

L'unico valore di cui tenere conto per la determinazione degli indennizzi è il VALORE DI MERCATO, come stabilito dalla Corte Europea. Praticamente a nulla rilevando il VAM o altri criteri o valori del DPR 2001/327 .

La Corte Europea ammette che ad essa si possa fare subito ricorso (senza rivolgersi prima ai Giudici Italiani) quando si presume che i Giudici Italiani non garantiscono l'applicazione delle norme europee.

Si noti inoltre che molti Giudici Italiani applicano già direttamente le norme CEDU (senza costringere gli espropriati a ricorrere alla Corte Europea).

Si richiede che nelle valutazioni si segua l'applicazione dei principi sanciti dalle norme giurisprudenza e sentenze CEDU evidenziando le responsabilità in cui incorrono le Amministrazioni che non le applicano.

L'APPLICAZIONE delle norme, giurisprudenza e sentenze CEDU è INELUDIBILE:

- Le Amministrazioni devono applicare immediatamente le CEDU e disapplicare le leggi interne che con esse contrastano, come espressamente previsto dalle leggi italiane vigenti.
- Se le CEDU non vengono applicate dall'Amministrazione, l'espropriato può far ricorso ai Giudici Italiani, che hanno il dovere di applicarle direttamente.
- Se le CEDU non vengono applicate dai Giudici Italiani, l'espropriato può sempre fare ricorso alla Corte Europea.
- La Corte Europea, ovviamente, applicherà le CEDU.

8.1. INSUSSISTENZA DELLA FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
del progetto per mancata individuazione delle REALI risorse economiche minime occorrenti a garantire la copertura di tutti gli esborsi necessari ad avviare e portare a compimento il progettato, ed in particolare gli ESPROPRI e le APPOSIZIONI DELLE SERVITÙ.
PUNTAZIONE DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI VOCI DI INDENNIZZO.

Si chiede al Consorzio il dettaglio su come ha previsto di risolvere le criticità circa la mancanza in progetto di fattibilità tecnica economica definitivo di una moltitudine di costi ulteriori non computati come da noi anticipato anche in precorsa corrispondenza e ben evidenziato anche in stima preliminare delle voci di danno redatta da Coldiretti.

Con quali modi e con quali risorse il Consorzio pensa di fronteggiare e risolvere le questioni legate alla presenza sui terreni **dei vincoli relativi alla conduzione dell'azienda agricola, agrituristica e sociale Nucci Engineering di dott. Ing. Elisa Nucci?**

Il Consorzio è OBBLIGATO a dare risposta a questo interrogativo dettagliando voce per voce la destinazione delle necessarie risorse che prevede di allocare, per la risoluzione di ogni criticità in tal senso. Il Consorzio dovrà specificare se queste risorse siano o meno già disponibili. **Diversamente il progetto non potrà essere finanziato per INSUSSISTENZA DEL PIANO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA.**

Si chiede al Consorzio la DIMOSTRAZIONE puntuale dell'esistenza di RISORSE ADEGUATE a far fronte alle spese per l'esproprio e l'apposizione di servitù, e dunque per le indennità ed i risarcimenti in mancanza delle quali il progetto non potrà dirsi attuabile.

Si chiede dettaglio dimostrativo dell'esistenza delle **relative coperture economiche** per gli esborsi connessi alla realizzazione dell'opera in termini non solo realizzativi ma anche indennitari senza i quali il **progetto è non attuabile**.

Il terreno di cui trattasi, individuato dal Consorzio per la realizzazione della cassa di laminazione fronte Via Pescaia, meglio catastalmente individuato alla **particella n. 56 e particella n. 303 del foglio n. 12** del Comune di Marciano della Chiana, in progetto definitivo del Consorzio **è trattato e valutato come terreno a seminativo non irriguo e senza vincoli in totale negazione dell'evidenza dello stato dei luoghi** che è come da foto allegate alla presente.

Il Consorzio in chiosa alla tabella che riporta il piano parcellare di esproprio e le quantificazioni delle indennità da corrispondere ai privati interessati **ha dichiarato, di nuovo in modo NON CORRISPONDENTE AL VERO**, di aver **eseguito i calcoli dei valori delle indennità CORRETTAMENTE E SULLA BASE DELLO STATO REALE DEI LUOGHI, dei VALORI DI MERCATO e dei VALORI INDICATI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA!**

Al Consorzio si ricorda che **si è ancora in attesa delle risposte** ai quesiti posti in precorsa corrispondenza. In particolare, avendo visto che **in tabella riepilogativa dei costi dell'intervento allegata al progetto definitivo MANCANO INNUMEREVOLI VOCI DI COSTO**, relative non solo alle opere progettate, ma in particolare ai **costi REALI di esproprio, apposizione di servitù ed indennitari in generale** in relazione ad innumerevoli capitoli, **si chiede che vengano inseriti in detto progetto i costi correttamente quantificati comprensivi delle relative coperture in relazione alle reali indennità e risarcimenti spettanti agli scriventi Nucci Ivo e Nucci Elisa, Nucci Engineering di Dott. Ing. Nucci Elisa, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo si ricordano:**

1. costi per indennità e risarcimenti relativi alla **distruzione dell'impianto olivicolo sulla parte espropriata** con sradicamento completo dei grandi alberi per la costruzione dei rilevati arginali e delle opere connesse. (Poi ci dirà il Consorzio come intende procedere essendo fatto divieto di abbattimento di questi alberi).
2. costi per indennità e risarcimenti relativi alla **successiva distruzione del resto dell'impianto olivicolo ricadente all'interno della cassa di laminazione sulle parti**

oggetto di servitù (morte degli alberi per via dello scotico superficiale, per via del soffocamento radicale, per via delle aggressioni parassitarie, morte per inondamento ecc.). (Poi ci dirà il Consorzio come intende procedere essendo fatto divieto di abbattimento di questi alberi).

3. costi per indennità e risarcimenti relativi al **REALE VALORE COMMERCIALE DELL'OLIVETO** che NON È DI TIPO TRADIZIONALE essendo CULTIVAR NUOVA BREVETTATA E NON PRESENTE IN NESSUN VALORE DI ESTIMO CODIFICATO, IL CUI VALORE PERTANTO REALE PUÒ ESSERE DESUNTO SOLTANTO DALLE REALI PRODUZIONI.

Si ricorda che l'oliveto, seppur con produzione non ancora a completo regime, ha prodotto nell'ultima raccolta 2022 ben oltre **280 quintali di olive**.

Si rimanda a precorsa corrispondenza per cui si ricorda che si dovrà calcolare l'importo corrispondente al reale valore venale dell'impianto non solo per 50 anni ma per sempre essendo il tipo di impianto per come progettato eterno. Non potranno essere utilizzati i valori indennitari idonei per gli oliveti tradizionali. Ci si riserva miglior specifica.

4. costi per indennità e risarcimenti relativi alla **perdita dell'impiantistica per irrigazione e fertirrigazione a controllo domotico**. (Centaline domotiche, dorsali di adduzione sopraterra ed interrate per chilometri, ali gocciolanti con gocciolatori labirintici, settori, sezionamenti, elettrovalvole, filtri, autoclavi, casotti impianti, tutti prodotti di altissimo livello, performance e tecnologia di ultima generazione ecc. ecc.)
5. costi per la ricostruzione dell'impiantistica di cui al punto 4 che viene divelta con la realizzazione dei rilevati arginali. Costi per gli saltamenti del divelto. Vengono in particolare tranciate tutte le dorsali di tutti i 21 filari.
6. Costi per rifare "frequentemente" quanto al punto 4 e 5 ogni volta che si verifica l'inondamento e si avrà intasamento da fango e limo dell'impianto, strappi, occlusione dei motori e tubi ecc.

7. Costi per rifare “frequentemente” fossi, spurghi di pozzo e tubi di drenaggio, griglie, canali.. ogni volta che si verifica l'inondamento e si avrà intasamento da fango e limo.
8. costi per indennità e risarcimenti relativi alla perdita dell'uso del **pozzo** (anch'esso non presente nella rappresentazione dello stato dei luoghi .. come del resto per le piante di olivo, per l'impiantistica tutta ecc.)
9. costi per la realizzazione di un **nuovo pozzo**. Il nuovo pozzo si ritiene impossibile da realizzare perché non rimarrebbe superficie residua libera nei terreni di proprietà in posizione di sicurezza e tale da rispettare le distanze regolamentari dall'opera progettata. Senza pozzo ed impianto irriguo la speciale coltura non andrebbe in produzione nemmeno ipotizzando che la cassa di laminazione non fosse mai allagata.
10. costi per indennità e risarcimenti relativi alla presenza di **vigna** sulla superficie soggetta ad allagamento che andrebbe persa. (Circa 1.600,00 mq).
11. costi per indennità e risarcimenti relativi alla presenza di importanti **orti didattici** e **orti familiari** sulla superficie soggetta alla localizzazione all'immediato bordo che andrebbero persi. Su di essi vengono svolte anche attività agrituristiche didattiche e sociali. (Circa dai 4.000,00 mq agli 8.000,00 mq).
12. costi per indennità e risarcimenti relativi alla presenza di **colture ad alto reddito** (aglione, lenticchie, semi brevettati, ecc.) sulla superficie soggetta alla localizzazione. (Circa dai 18.000,00 mq ai 22.000,00 mq)
13. costi per l'impossibilità di riuso a fini agricoli e produttivi dei terreni oggetto di **scotico superficiale** (lo scotico porta via la superficie fertile del terreno rendendo impossibile la coltivazione degli **strati sottostanti inidonei e non fertili**).
14. costi per l'impossibilità di **riuso a fini agricoli e produttivi** dei terreni oggetto di sversamento di acque con probabile contenuto di glifosato (il glifosato è, detto in parole semplici, una sorta di diserbante ed essiccante per la vegetazione). **Impossibilità** di conduzione di agricoltura **Biologica e Biodinamica**.

15. costi per l'impossibilità di riuso a fini **commerciali alimentari** (ed agricoli e produttivi) dei terreni oggetto di sversamento di acque con probabile contenuto di glifosato, ampa, mercurio, arsenico, acque di dilavamento stradale, (scarichi fognari). Impossibilità di ottenimento di certificazione di prodotto e di **commerciabilità** dello stesso.
16. costi per indennità e risarcimenti relativi alla **edificabilità di fatto** per scopi aziendali di capannoni produttivi, centri aziendali, capannoni commerciali, tettoie, campi fotovoltaici ecc. di tutta l'area.
17. costi per indennità e risarcimenti relativi alla **svalutazione che subirebbe il fondo residuo** per la localizzazione dell'opera progettata.
18. costi per indennità e risarcimenti relativi alla presenza sui terreni in questione di **VINCOLI discendenti da interventi di miglioramento e soprattutto da titoli edilizi (compresi per esempio atti di obbligo ecc., vincoli di destinazione, ecc.) ed abilitazioni amministrative varie, che decadrebbero automaticamente, quali per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo:**
- titolo abilitativo edilizio con relativi atti di obbligo per destinazione per ristrutturazione di fabbricato aziendale ad uso **agriturismo per 13 posti letto**, (anche oggetto di obblighi contrattuali PSR nei confronti di regione Toscana), con relativo investimento per parecchie centinaia di migliaia di euro,
 - titolo abilitativo edilizio con relativi atti di obbligo per esempio per destinazione per ristrutturazione di fabbricato aziendale ad uso agriturismo per **ulteriori 12 posti letto** per un totale di **25 posti letto**, con relativo investimento per diverse centinaia di migliaia di euro,
 - titolo abilitativo edilizio con relativi atti di obbligo per esempio per destinazione per ampliamento della struttura ricettiva per **accoglienza in spazi aperti**, con relativo investimento per diverse centinaia di migliaia di euro,

- collegamento funzionale ad altra **struttura polifunzionale**, con obblighi discendenti da contratti privati di collaborazione obbligatoria in relazione ai precedenti punti, con relativo investimento di diverse decine di migliaia di euro,
- titolo abilitativo edilizio con relativi atti di obbligo per destinazione: **Permesso di Costruire** per la realizzazione di agriturismo, o meglio **glamping**, per **ulteriori 30 posti letto**, per un **totale generale di 55 posti letto**, con relativo investimento per parecchie centinaia di migliaia di euro,
- titoli abilitativi amministrativi relativi all'esercizio di attività sociali e di servizio per le comunità locali, attività ricettiva nei confronti di **SOGGETTI DEBOLI** e **SOGGETTI CON DISABILITÀ E SVANTAGGIO**, tra cui attività **sociali rivolte agli anziani**, con relativi ingenti investimenti poliennali,
- titoli abilitativi amministrativi relativi all'accoglienza di bambini e studenti, con relativi ingenti investimenti poliennali,
- titoli abilitativi amministrativi relativi all'attività di degustazione, con relativi ingenti investimenti poliennali,
- titoli abilitativi amministrativi relativi all'attività di aggregazione e svago connesse alle attività agricole, con relativi ingenti investimenti poliennali,
- **vincoli ed atti d'obbligo di vario genere** relativi ad **investimenti e contratti sottoscritti** in occasione di **assegnazione di risorse pubbliche** attraverso **bandi per contributi a FONDO PERDUTO** di tipo **REGIONALE** (per esempio PSR e altri contributi di altri enti a supporto dello sviluppo regionale), di tipo **NAZIONALE** di vario tipo (efficienza energetica, abbattimento barriere architettoniche, Superbonus alberghi, acquisti attrezzature e macchinari, manutenzioni straordinarie varie ecc. ecc.) con relativo investimento per parecchie centinaia di migliaia di euro. (I vari contratti prevedono a causa delle variazioni imposte la restituzione delle somme maggiorate),

- **vincoli relativi agli adempimenti specifici relativi a tali contribuzioni** che hanno originato per l'azienda necessari contratti obbligatori di collaborazione di ogni genere con CLIENTI, FORNITORI, ENTI ecc. per importi di volumi di affari senza scadenza temporale a rinnovo annuale globalmente milionari,
- vincoli relativi ad **investimenti effettuati da soggetti terzi** (azienda di costruzioni di famiglia) con relativo investimento per parecchie centinaia di migliaia di euro,
- vincoli relativi **all'acquisto di un intero PARCO MACCHINE** oggetto anche di contribuzioni pubbliche e relativi vincoli sempre legati inscindibilmente a detti terreni, destinate alle attività aziendali, con relativo investimento per qualche centinaio di migliaia di euro,

19. costi per indennità e risarcimenti relativi alla perdita di ogni utilità dello **stradone campestre** esistente di circa 120 ml per 5 ml per accesso ai terreni condotti,

20. costi per indennità e risarcimenti relativi alla necessità di ricostruzione di **stradone campestre** per circa 500 ml per una larghezza di circa 5 ml. (poi ci dirà il Consorzio come fare perché per Regolamento non può essere ricostruito).

21. costi per indennità e risarcimenti relativi al **danno all'azienda**.

22. costi per indennità e risarcimenti relativi all'indennizzo dell'**avviamento**.

23. costi per indennità e risarcimenti relativi all'indennizzo di somme da corrispondere e/o rimborsare per vincoli ed obblighi contrattuali verso una moltitudine di soggetti terzi pubblici e privati.

il tutto con riserva di miglior specifica e dettaglio.

Si rimanda per completezza alla **relazione di stima preliminare delle principali voci di danno** redatta da **Coldiretti** (essenzialmente per far preliminarmente comprendere l'entità delle somme in gioco) e qui riallegata con ogni più ampia riserva di precisazione, ampliamento correzione.

Trattasi di **voci di danno** e dunque di **importi da indennizzare** di vari **ORDINI DI GRANDEZZA superiori al costo di realizzazione materiale dell'opera progettata dal Consorzio** che, per proseguire nell'intento che si è prefisso, deve **preliminarmente dimostrare le relative coperture economico-finanziarie** per i necessari indennizzi a qualsiasi titolo occorrenti e rendercene dettagliato conto.

Si ribadisce che, **decadendo per l'azienda conduttrice LA PRINCIPALITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA rispetto quella agrituristica e sociale e altre secondarie connesse**, per via della modifica imposta alle ore lavoro aziendali, per le menomazioni varie, ma anche per l'effettiva possibilità di conduzione del compendio dei terreni vincolati in oggetto, scelti dal Consorzio per la realizzazione della cassa di laminazione, che, come detto, sono terreni su cui sono stati fatti enormi investimenti, compreso quelli connessi per la realizzazione della diversificazione relativa all'azienda agrituristica e sociale, **decadrebbe la possibilità di esistenza stessa dell'agriturismo perché ne decadrebbero TUTTI i relativi titoli come previsto dalla Legge Regionale Toscana N. 65/2014 e dalle leggi particolari sull'agriturismo N. 30/2003 E ss.mm.ii. Regolamento regionale sugli agriturismi N. 46/2004 e ss.mm.ii .**

Che soluzione ha trovato il Consorzio per indennizzare il totale del danno alla nostra realtà conseguente alla realizzazione dell'opera dallo stesso progettata?

Trattasi di risposta NECESSARIA per il proseguo del progetto redatto.

Si chiede al Consorzio se, persistendo nell'intento di portare avanti il progetto definitivo così come redatto, **intende "acquistare" la nostra azienda per svariati milioni di euro**, comunque come da STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO.

Come previsto dalla procedura, **poiché per la nostra realtà, con la realizzazione dell'opera, sarebbe IMPOSSIBILE proseguire con l'attività** come allo stato attuale esistente e si ribadisce che sarebbe **IMPOSSIBILE (anche perché contro norme) e non solo DISAGEVOLE** vi si chiede di formulare la proposta, che poi valuteremo, per l'acquisizione di tutta l'azienda agricola e agrituristica ai terreni inscindibilmente legata.

Perché il Consorzio possa proseguire nel suo intento deve preliminarmente **dare conto delle coperture dei costi REALI connessi alla realizzazione dell'opera.**

Si rimane in attesa del dettaglio della stima dei reali costi indennitari e risarcitori e della dimostrazione delle relative coperture per le voci di costo di cui all'elenco comunque non esaustivo e per cui ci si riserva miglior dettaglio.

Trattandosi di importi milionari si chiede al Consorzio come intende procedere ed attingendo a quali risorse per gli indennizzi previsti per legge in relazione all'effettivo stato dei luoghi e ai vincoli suddetti.

L'opera così come progettata **NON Può ESSERE REALIZZATA** poiché non sta in piedi, per diversi ordini di grandezza, il piano finanziario a base dell'opera stessa.

Il Consorzio in capitolo 3 del documento D08 ove sono riportate le stime delle indennità di esproprio e servitù dice di **averle calcolate CORRETTAMENTE tenuto conto dei VALORI DI MERCATO e DEI VALORI INDICATI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.**

Questo **NON CORRISPONDE A VERITÀ** perché gli scriventi osservanti hanno fornito al Consorzio una lettera e successivamente una relazione preliminare sottoscritta dalla principale associazione di categoria più rappresentativa del nostro territorio quale Coldiretti in cui venivano sommariamente indicate le principali voci di danno, complete di una valutazione preliminare dell'indennizzo **milionario** da corrispondere ai signori Nucci a causa della localizzazione prevista in progetto sui loro terreni, ma questa documentazione non è stata probabilmente nemmeno letta. Cosa che si ritiene molto grave. Non è stato valutato il reale ed effettivo globale valore di mercato oltre quanto detto sopra.

La peculiarità della realtà insediata sui terreni scelti dal Consorzio per la realizzazione della cassa di laminazione in zona Pescaia richiedono un'analisi specifica e una dettagliata quantificazione dell'equo indennizzo fatta sulla base della realtà dei luoghi e dei summenzionati vincoli. **Evitare di affrontare le criticità non le elimina.**

Trattandosi di **criticità evidenti, facilmente conoscibili anche dai non addetti ai lavori** e su cui il Consorzio è stato comunque da noi osservanti **ampiamente informato** si ritiene che la fattispecie esponga l'Ente ed i suoi dirigenti anche personalmente, a rischio di **azioni di responsabilità, esposti, denunce, richieste risarcitorie ulteriori e aggiuntive** alle normali azioni di tutela a disposizione per l'impugnazione, opposizione, annullamento delle procedure attivate.

Le relazioni e le verifiche fornite da noi osservanti al Consorzio dimostrano che **i vizi summenzionati possono essere facilmente eliminati con la normale diligenza.**

Le risorse per l'attuazione dell'intervento sono risorse pubbliche.

9. DANNO SOCIO ECONOMICO

Il campo che era in sicurezza idraulica e che il progetto del Consorzio prevede di allagare è quello con 3500 bellissime piante di olivo ad altissimo valore che moriranno durante i lavori di scotico o comunque ai primi ristagni d'acqua, o certamente al primo allagamento, mentre quello da cui si toglie "qualche secchiata d'acqua" è un campo che ci risulta attualmente condotto in modo non professionale ma amatoriale su cui si praticano al massimo colture stagionali a bassissimo valore o erba o nessuna coltura e che comunque non verrebbe "asciugato".

Un effetto chiaro l'intervento progettato dal Consorzio dunque lo determina certamente: fa chiudere un'azienda agricola agrituristica e sociale che attualmente produce pil e che ospita e aiuta famiglie e soggetti deboli delle comunità locali.

L'intervento fa perdere l'unica fonte di sostentamento e lavoro ad oltre 12 famiglie.

Provoca danni economici, sociali ed ambientali e non salva la vita di nessuno anzi crea probabile maggiore fonte di pericolo per vite umane, migliora le condizioni di un campo e una strada e mette in pericolo un'altro campo e un'altra strada (in modo incontrollato e incontrollabile).

Il progetto produce effetti socio economici disastrosi.

Si rimanda alla quantificazione economica preliminare del danno redatta dall'associazione di categoria Coldiretti e alle relazioni di cui a precorsa corrispondenza che si intendono integralmente richiamate.

Pertanto decade tutto quanto asserito e dichiarato dal Consorzio in capitolo 5 dello studio degli effetti socio-economici e ambientali rilevanti a fondamento del progetto (doc. D05 di verifica di assoggettabilità a VAS) e su cui hanno espresso pareri e contributi tutti gli enti interpellati in fase di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

La verifica di assoggettabilità a Vas è pertanto da considerarsi come mai posta in essere e non effettuata poiché gli Enti si sono espressi su documenti non rispondenti al vero che non rappresentano il reale stato dei luoghi né le reali implicazioni progettuali sotto ogni punto di vista: SOCIALE, ECONOMICO, PAESAGGISTICO, AMBIENTALE ecc..

Il progetto definitivo non può essere approvato per mancanza di elementi essenziali.

10.EVENTO METEORICO REALE

Si ricorda che nel 2019:


Pur nell'evento eccezionale, l'area su cui è impiantata l'oliveto sperimentale si è dimostrata affrancata da fenomeni di esondazione confermando che i terreni su cui insiste si trovano in area a pericolosità di alluvione molto bassa (classe P1) come indicato peraltro nelle carte di pericolosità idraulica del PGRA dell'Autorità di Bacino Appennino Settentrionale."

Su detta area è pertanto contrario a norma realizzare allagamenti artificiali perché si aumenta il rischio di area già protetta.

Avendo a disposizione aree allagate idonee su cui localizzare, in modo **efficace ed efficiente**, la cassa di laminazione la scelta localizzativa del Consorzio è **ingiustificabile ed irrazionale** non soltanto dunque per motivi economici.

Nonostante che il Consorzio pare contraddire questo assunto in realtà poi perviene alle medesime nostre conclusioni e cioè che l'oliveto è protetto da fenomeni di esondazione sia per portate con tempo di ritorno trentennali (frequenti) sia per portate duecentennali (poco frequenti) e allega le cartografie delle aree allagate allo stato attuale dicendo che le sue conclusioni coincidono con quelle delle pianificazioni urbanistiche (qui riportate) e con quelle del piano dell'Autorità di Bacino, pertanto **IN ACCORDO ANCHE CON LE NOSTRE CONCLUSIONI.**

PERCHÉ SI POTREBBE TROVARE ESONDAZIONE DI ACQUA ENTRO IL PERIMETRO GIALLO?



Perché qualche decina di anni fa qualcuno ha provveduto a **riprofilare e modificare la sezione del Rio** che negli anni era praticamente divenuta informe per fenomeni di franosità ed erosione degli argini.

L'operazione di "riprofilatura o meglio ripulitura profonda straordinaria" avvenne con la macchina operatrice dotata di benna escavatrice dal lato destro del Rio. La benna scaricava il terreno della sponda sinistra e del fondo scavato per la riprofilatura sulla sponda destra per comodità di esecuzione.

Per sponda destra si intende quella corrispondente alla nostra mano destra guardando il Rio con il volto rivolto verso valle (foce) e mantenendo le spalle rivolte verso monte.

La scrivente era piccola ed ancora non in grado di comprendere che a quel modo di procedere ci saremo dovuti fermamente opporre perché avrebbe comportato un aumento del rischio incontrollato di esondazione sul lato sinistro dove si trova la nostra proprietà.

Durante queste operazioni di ripulitura straordinaria ed allargamento di sezione, l'argine destro, che era anche all'epoca completamente libero e a seminato non coltivato, è stato utilizzato dagli operatori come appoggio del terreno di risulta degli scavi. Questo ha determinato un **innalzamento da circa 50 centimetri a circa 1 metro dell'argine destro rispetto al sinistro** dove si trova la proprietà della famiglia Nucci.

L'argine più alto in destra e più basso in sinistra è esattamente corrispondente alla zona entro la perimetrazione in giallo. L'acqua esce verso i terreni con argine a quota inferiore.

Durante l'evento del 2019, come potete riscontrare attraverso testimoni, foto, e anche dalle mie telefonate alla Protezione Civile in cui si chiedeva l'invio di un mezzo con benna per chiudere uno strappo sull'argine sinistro, è successo che probabilmente alcuni animali selvatici, presumibilmente nutrie, avevano aperto un grosso varco sull'argine sinistro del Rio in un punto da loro utilizzato per attraversamento e forse per nidificare.

Quando il Rio ha cominciato a gonfiarsi l'acqua è fuoriuscita da questo strappo in corrispondenza all'incirca dei capannoni della proprietà Nucci.

La fuoriuscita d'acqua è stata localizzata in un tratto di poche decine di centimetri, inferiore al metro.

Trattasi di un tratto di Rio che è utilizzato da diversi animali selvatici anche per attraversamento.

Sono disponibili fotografie delle varie impronte rilevabili lasciate dagli animali da cui si possono riconoscere sicuramente nutrie, istrici, cinghiali, caprioli e persino lupi.

Mi pare di ricordare che avesse visto lo strappo dell'argine all'epoca anche qualche addetto di qualche ente che qualora fosse necessario provvederò a contattare per testimonianza.

In **2022** il Consorzio ha effettuato le operazioni di manutenzione del Rio con un mezzo più idoneo rispetto al passato e cioè con un trincia che polverizza la vegetazione che taglia, così facendo la sezione del Rio non rimane intasata dalla stessa vegetazione tagliata ed abbandonata sulle sponde che, trasportata dalla corrente, può ostruire le sezioni critiche come quella del tombino del sottopasso stradale di Via Cassia, esattamente come avvenuto in 2019.

Nel **2019** le manutenzioni avvenivano col solo taglio della vegetazione (canne alte oltre 3 m) che poi, lasciata sugli argini o sul letto del Rio, veniva trascinata dall'acqua scorrente fino ovviamente a creare tappi in particolare nei tombini di sottopasso stradale dove la sezione subisce forte restringimento.

La combinazione di questi due sfortunati eventi ha determinato la gravità dello sversamento del 2019 di cui alle fotografie già allegate.

I battenti verificatesi in 2019 corrispondono a quelli riportati in cartografia del Piano Strutturale Intercomunale di Lucignano e Marciano che precede.

A memoria degli attuali abitanti del posto ed almeno di quelli delle due/tre generazioni precedenti, non vi è mai stata esondazione interessante la zona dell'oliveto e della nostra proprietà residua prescelta per la cassa di laminazione. Tutte le cartografie ufficiali confermano ciò.

11. Il progetto del Consorzio non appare rispettare quanto previsto dalla L. R. n. 41/2018 a causa dell'AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO IDRAULICO

Il progetto del Consorzio ammette che l'acqua esondi comunque anche dopo la realizzazione dell'opera! Non risolve il problema in modo definitivo e non risolve la portata duecentennale.

Si riporta quanto testualmente asserito dal Consorzio in doc. "D14 nota per il Genio Civile"

L'attuale progetto definitivo mostra come la cassa di laminazione sul Rio Pescaia permette il contenimento dei volumi di progetto per Tr 30 anni, ma non quelli per Tr 200 anni, che quindi sfiorano allagando il territorio circostante, senza comunque determinare un aggravio del rischio idraulico in altre aree rispetto alla condizione di "stato attuale", come richiesto dalla L.R. 41/2018. Nella figura seguente sono mostrate le aree allagate per Tr200 anni che esondano in destra idraulica del Rio Pescaia tramite gli sfioratori sulle sommità arginale e creano allagamenti che si propagano in direzione est interessando viabilità provinciale e agglomerati insediativi.




Figura 1.1 – aree allagate allo stato di progetto

Un possibile secondo stralcio funzionale consiste nella realizzazione di un ulteriore settore di allagamento arginato in destra idraulica del Rio Pescaia che sia in grado di accogliere le acque provenienti dal primo settore (oggetto della presente progettazione definitiva) sormontando gli sfioratori superficiali e quindi utilizzare l'area agricola tra il Rio Pescaia e la SP 327


Nel paragrafo qui sopra riportato è affermato che l'opera progettata non costituisce aggravio del rischio idraulico in altre aree rispetto alla condizione dello stato attuale come richiesto dalla L. R. 41/2018. Questa asserzione non corrisponde a verità e lo si vede bene attraverso quanto riportato in elaborati rappresentanti le **AREE ALLAGABILI nello stato prima**

dell'opera e dopo l'opera (Rif. tavola TI-01 progetto del Consorzio), nonché visionando l'elaborato dello studio dei **battenti idraulici** per le inondazioni con tempo di ritorno fino al 200ennale a corredo della **pianificazione strutturale intercomunale di Lucignano e Marciano della Chiana**.

Questa qui di seguito è la cartografia estratta dal **Piano Strutturale Intercomunale di Marciano e Lucignano attualmente vigente** che quantifica il **BATTENTE D'ACQUA** previsto per la zona in esame per **ALLUVIONI POCO FREQUENTI**.

Nell'area dell'oliveto, così come in molte aree su cui il Consorzio pensa di far sfiorare l'acqua esondante dalla prima cassa di laminazione, il battente d'acqua è ZERO!

Per il residuo delle proprietà Nucci nel giardino resede dell'abitazione e immediato circondario il battente è **INFERIORE AI TRENTA CENTIMETRI** come fu confermato durante l'evento del 2019.




La cartografia qui sopra, datata **novembre 2019**, è basata sugli **studi idraulici** redatti dall'Ing. **Remo Chiarini** e collaboratori. I tratti in arancione in cartografia qui sopra

appaiono testimoniare che sono stati effettuati dei rilievi e fatte delle sezioni idrauliche sul posto. La cartografia è perfettamente coerente con l'evento alluvionale del 2019.

La cartografia conferma perfettamente quanto da noi asserito cioè che la localizzazione prescelta dal Consorzio è contraria alle prescrizioni normative cogenti andando ad aumentare rischio di aree originariamente protette senza peraltro produrre alcun reale beneficio al circondario ed anzi sottoponendo la zona ad un maggior pericolo incontrollato costituito dall'ammettere che l'acqua in eccesso sfiori senza dettagliare come, quando, quanto, dove e con quali conseguenze ecc.

Il progetto del Consorzio ammette che il volume d'acqua corrispondente alla portata 200ennale (non contenuta nella cassa di laminazione dallo stesso progettata) **vada a sversarsi su aree che non erano originariamente allagate o che comunque non avevano un tale tipo di allagamento AUMENTANDONE IL RISCHIO**. Tali aree non originariamente allagabili, sono situate a quota più alta rispetto al circondario sul quale poi andrebbe a finire l'acqua fatta sfiorare **CONTRARIAMENTE** a quanto risulterebbe dalle cartografie (a larga scala) redatte dal Consorzio (che non appaiono basate su rilievi reali e dettagliati).

Il Consorzio procede **SENZA EFFETTUARE UN RILIEVO VASTO SULL'AEREA OGGETTO DEGLI SVERSAMENTI E SUL CIRCONDARIO** per verificare se, quanto riportato nelle cartografie a larga scala, è confermato o meno dallo stato REALE dei luoghi.



L'acqua che sfiora rientra nel Rio? Il Rio la riesce a smaltire tutta?

I terreni in destra idraulica su cui si pensa che sfiori il Rio mantengono per centinaia di metri fino OLTRE Via Cassia (S.P. 327) quota più alta del circondario.

Una volta che l'acqua di sfioro invade il Rio poi che succede? Da questo esonda di nuovo sui terreni a quota più bassa di circa 50 cm 1 m? L'acqua allaga le proprietà Nucci rientrando da altri punti? Con quale battente? Quanti metri cubi?

Tutto ciò non risulta dalle cartografie del Consorzio.

La problematica suddetta ed il correlato rischio non è nemmeno individuato ed anzi secondo il Consorzio la proprietà Nucci non si allagherebbe dopo l'opera in caso di portata 200ennale. La cosa è veramente paradossale!

Come si fa ad asserire che l'opera non aumenta il rischio di altre aree a valle della stessa **senza un rilievo dettagliato del REALE STATO DEI LUOGHI?**

Il progetto del Consorzio **non può essere realizzato** poiché contrario alla LR 41/2018 potendo potenzialmente creare **INCONTROLLATO AGGRAVIO DI RISCHIO** di aree a valle dell'opera e a monte della stessa!

Ci si domanda di nuovo: a cosa serve questa opera?

Dopo la realizzazione dell'opera verrebbero allagate aree che allo stato attuale, cioè di partenza, risultano **non allagate per cui se ne aumenta il rischio!** Il tutto contrariamente a quanto previsto dalla Legge Regionale 41/2018.

Il progetto definitivo, essendo contrario a prescrizioni normative, non può essere approvato.

In caso di superamento della portata trentennale il progetto del Consorzio prevede che l'acqua sormonti gli argini ed esca al di fuori della cassa di laminazione (cosa a dir poco assurda e gravemente pericolosa per il circondario). Dove si sverserebbe quest'acqua e fango? Ci sono abitazioni dappertutto. Allagherebbe le case del circondario? Con quali battenti? E cosa succede nel transitorio fino a quando la seconda cassa di laminazione non sarà realizzata?

L'opera così come progettata non solo è inutile ma è GRAVEMENTE PERICOLOSA anche perché, diversamente dallo stato ante opera, nello stato dopo l'intervento l'acqua contenuta dalla cassa di laminazione può arrivare a 50 mila metri cubi! Con dunque grave pericolo

incontrollato molto superiore all'attuale. Quanta acqua sfiora dagli argini della prima cassa?
Come sfiora? Cosa allaga?

Si ricorda che l'argine in sinistra del Rio è più basso di quello in destra per un lungo tratto anche oltre l'arginatura progettata per la cassa di laminazione.

I terreni in riva sinistra, dove è situata l'abitazione al civico 22 verrebbero quindi allagati in modo incontrollato?

Come la mantiene il Consorzio l'acqua che sfiora nell'area che ha colorato in giallo? L'acqua segue le naturali depressioni.. (non sempre apprezzabili attraverso cartografie datate ed a larga scala) l'acqua non è come un retino messo sull'immagine satellitare al computer.

Nel transitorio fino a che non sarà realizzata la seconda cassa di laminazione, in caso si verificasse una portata eccedente la trentennale e quindi comunque pressoché frequentemente cosa accadrebbe agli abitanti per esempio al civico 22 di Via Pescaia?

Essendo il dislivello tra le rive destra e sinistra di circa 1 m consegue che il battente d'acqua per la zona del civico 22 in caso di portata duecentennale sarebbe, anziché inferiore a 30 cm, di almeno 1 metro?

Non sarebbero in pericolo dunque in modo molto più grave della situazione ante opera?

A che serve l'opera progettata dal Consorzio? Ad aumentare il rischio e pericolo per gli abitanti del civico 22 e di tutti quelli dell'immediato circondario della cassa di laminazione?

Per togliere 30 cm d'acqua ce se ne fanno sversare circa 1 metro?

Detti abitanti di prossimità dovrebbero forse rimanere vigili di notte in caso di periodo di pioggia per essere pronti a scappare per non morire annegati?

Gli abitanti del civico 22 e gli altri del circondario sono più al sicuro senza la cassa di laminazione come progettata dal Consorzio.

L'attuazione del progetto che beneficio apporta alla collettività?

Le aree allagate nello stato finale dopo l'intervento, risultano **umentate di qualche ettaro!**

In sostanza vengono utilizzati FONDI PUBBLICI per realizzare una sorta di impaludamento per ottenere l'unico risultato di allagare un campo che in origine non risultava allagato per togliere qualche centimetro d'acqua da un altro campo che in origine era allagato e che comunque dopo la realizzazione del progetto rimane allagato! Quello che rimane allagato avrà delle zone con un battente d'acqua addirittura superiore a quello di partenza!

Lo scopo del progetto è quello di mettere in sicurezza dal rischio idraulico di inondazione o quello dilettersi a spostare l'inondazione da un campo ad un'altro?

Il progetto del Consorzio pare prevedere di sversare, senza alcun controllo degli effetti, quasi 30.000,00 mc di acqua su di un'area che al massimo ne avrebbe recepiti un quantitativo variabile da zero metri cubi a comunque meno di 10.000,00 metri cubi!

Le quantità sono dedotte tenuto conto che la pianificazione strutturale intercomunale dello studio dei battenti per tempi di ritorno 30ennali e 200ennali, dice che il battente rilevato per l'area che il Consorzio intenderebbe destinare alla seconda cassa di laminazione, è variabile da zero ad un massimo di 30 cm, e che il Consorzio dichiara che l'area su cui farà "sfiorare" i metri cubi eccedenti di acqua non contenuta nella prima cassa è pari a circa 50.000,00 metri quadrati.

Considerando 15 cm, corrispondenti al battente medio, rilevabile dalle cartografie del Piano Strutturale Intercomunale, dell'acqua prevista presente in caso di portata 200ennale, nell'area ove il Consorzio dice che farà avvenire lo sfioro, nello stato ante opera al massimo si hanno $50.000,00 \times 0,15 = 7.5000,00$ metri cubi.

Pertanto l'area, individuata dal Consorzio come adeguata per accogliere l'acqua sfiorante dalla prima cassa, si troverebbe ad accogliere in origine senza l'opera circa 7.500,00 metri cubi, mentre, dopo l'opera, ben 30.000,00 metri cubi con enorme aggravio di rischio e soprattutto con sversamento incontrollato o al massimo con una verifica teorica fatta con tutta probabilità su geoscopio e non su un rilievo celerimetrico di dettaglio!

Inoltre Il Consorzio farebbe avvenire lo sfioro dei circa 30.000,00 metri cubi in punti diversi da dove giungono attualmente ante opera i 7.500 metri cubi.

La casa al civico 22, la strada, le altre case del circondario sarebbero con tutta probabilità sicuramente gravemente allagate in modo ben più grave dell'ante opera! La cosa è veramente paradossale!

E se la proprietà dei terreni destinati alla cassa del secondo stralcio, come in sua facoltà ed insindacabile diritto, nel transitorio prima della realizzazione della seconda cassa, modificasse l'assetto dei terreni per esigenze colturali, rispetto all'attuale o ultima conformazione con diverse baulature, solchi di drenaggio ecc., ci si domanda che ne sarebbe del circondario in caso si verificasse la portata 200ennale?

Il progetto definitivo non può essere approvato perché è contrario alla Legge Regionale 41/2018.

Non può essere aumentato il rischio di aree originariamente protette dall'inondazione a maggior ragione senza che la problematica venga risolta definitivamente.

Non ci risulta che esistano leggi che dicono di tutelare da inondazione alcuni campi piuttosto di altri.

VISTA LA LOCALIZZAZIONE scelta dal Consorzio per la CASSA 2 CI VIENE DA PORSI DELLE DOMANDE.

La zona prescelta dal Consorzio per la seconda cassa può ricevere il volume d'acqua relativo sia alla portata trentennale sia alla portata duecentennale.

Per quale motivo se ne devono realizzare due?

Premesso che la cassa di laminazione non può essere realizzata sulla casa di abitazione al civico 22, entro il perimetro giallo di cui a precedente cartografia, né sul giardino immediatamente circostante la stessa, e premesso che la restante zona, terreni e oliveto della stessa proprietà, è naturalmente affrancata da fenomeni di esondazione, come riconosciuto anche dallo stesso Consorzio, ci si domanda come mai il Consorzio non abbia pensato di realizzare **una sola cassa di laminazione nel luogo prescelto per esempio per la seconda cassa.** A che serve realizzarne due? A raddoppiare i costi? A sacrificare il doppio delle superfici? Il territorio è una risorsa scarsa da preservare!

Il volume degli argini necessari per la cassa di laminazione nella proprietà degli osservanti, che, come detto, risulta ampiamente inutile, è bastate a realizzare praticamente tutta l'arginatura per la cassa di laminazione 2 tale da contenere sia il volume d'acqua della portata trentennale che duecentennale con battente d'acqua che potrebbe essere addirittura inferiore al metro, stante la grande superficie pianeggiante e libera utilizzabile di cui si allegano qui di seguito alcune foto. Si legga le relazione idraulica dell'ing. Giachi.





Utilizzando l'area cassa 2 (qui sopra in foto) si risparmierebbero gran parte delle opere d'arte del progetto definitivo, superfici da occupare e soprattutto costi di esproprio ed indennità insostenibili.

L'**impatto** sarebbe praticamente **nullo** sul circondario e sull'economia locale.

L'**impatto visivo** sarebbe praticamente **irrilevante o nullo** contro la mostruosità della soluzione con cassa di laminazione di cui all'attuale progetto definitivo.

I rilevati arginali sarebbero molto più contenuti **1,5 m contro gli oltre i 4 metri** della prima cassa pertanto con tutta probabilità anche i volumi di terra per la formazione di detti rilevati potrebbero essere addirittura inferiori a quelli occorrenti per la prima cassa.

Si risparmierebbero molte opere d'arte.

La superficie disponibile libera su tale zona supera anche i 90.000,00 mq consentendo pertanto di realizzare una cassa di laminazione dell'estensione desiderata, con il **battente d'acqua** desiderato (anche **molto inferiore al metro**), con **argini minimi quasi invisibili**, senza in sostanza condizionamenti, **senza sprechi** di soldi pubblici e soprattutto **con risoluzione definitiva** della problematica del rischio idraulico mettendo in sicurezza davvero la zona per portate duecentennali.

Si potrebbe inoltre riprofilare il Rio per renderlo idoneo alle portate trentennali e poi realizzare la sola cassa 2 con **rilevati argini praticamente impercettibili** (si legga relazione Giachi) e danno alle proprietà praticamente minimo trattandosi di aree a seminativo non irrigue e con colture non ad alto reddito.

In tutte le versioni alternative si può risolvere il rischio idraulico quindi **SENZA DISTRUZIONE DI ALBERI** pertanto **in accordo con le prescrizioni della Regione Toscana Direzione Urbanistica e del Genio Civile e delle norme, tutelando l'ambiente ed il paesaggio**, rimanendo persino **FUORI DELL'AREA DI "TUTELA PESISTICA DELLE VILLE E DEI GIARDINI DI NON COMUNE BELLEZZA"**.

Facendo risparmiare alla collettività soldi pubblici che altrimenti andrebbero sprecati con conseguenze anche gravi per responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel percorso autorizzativo dell'opera.

L'opera anche in quest'ultima zona è di facilissima realizzazione e non comporta la costruzione di arginature mastodontiche, pericolose, pregiudizievoli e mostruose, dai costi di manutenzione insostenibili, davanti alle finestre delle case, occludenti ogni visuale.

Questa localizzazione alternativa consente la realizzazione dell'opera in terreni che comunque hanno culture a basso reddito e di tipo non permanente ma stagionale: **in caso di esondazione al massimo viene persa una coltura stagionale e probabilmente nemmeno quella perché, diversamente dai terreni con colture arboree e permanenti i terreni con colture stagionali e a seminativo sono per gran parte dell'anno liberi, pertanto l'esondazione con tutta probabilità potrebbe non causare nemmeno danno alle colture.**

I terreni entro questa zona **non hanno impianti irrigui fissi ed hanno più o meno tutti la medesima quota, sono con conformazione regolare e liberi.** Gran parte di questi terreni non sono coltivati o lo sono ad erba medica o anche a riposo.

A nostra conoscenza questi terreni **non sono condotti da operatori professionali** ma amatoriali e comunque rispetto alla soluzione con cassa di laminazione sui terreni originariamente individuati si avrebbe un **risparmio enorme in termini di indennità di esproprio e di occupazione.**

In sostanza **TUTTE le soluzioni alternative** a quella prescelta dal Consorzio si rivelano migliorative, più economiche, meno impattanti e con effetti non disastrosi sull'economia locale.

Il progetto deve **OBBLIGATORIAMENTE ESSERE MODIFICATO** perché ci sono valide **soluzioni alternative più efficaci, più economiche, più condivise, più semplici da realizzare, meno impattanti e tali da consentire la risoluzione IN MODO DEFINITIVO** del rischio esondativo con **ENORME RISPARMIO** di soldi pubblici e reale indiscutibile efficacia.

12. FERMO AZIENDALE IMPOSTO

La lettera ricevuta di avviso di **AVVIO DEL PROCEDIMENTO** in data **24 02 2023** ci impone una sorta di “fermo aziendale” o comunque “congelamento” delle normali operatività di impresa.

Poiché la cosa poteva essere evitata con la normale diligenza, (di tecnici incaricati, Responsabile Unico del Procedimento RUP, Direttore del Consorzio, Presidente del Consorzio, Comune di Marciano della Chiana, altri Enti coinvolti nel percorso autorizzativo), avendovi da subito rappresentato ampiamente la questione, dunque a voi ben nota, **ci si riserva** di richiedere anche **il ristoro del danno patito e patiendo** per questa IMPOSTA LIMITAZIONE ALLA LIBERTÀ D'IMPRESA per un progetto che, così come presentato dal Consorzio, non ha i fondamenti tecnici né le necessarie risorse economiche per poter essere approvato e portato a compimento.

Pertanto, allo scopo di limitare quanto più possibile la perpetrazione del danno alla nostra azienda, vi si invita, nel vostro stesso interesse, a **portare avanti con la massima sollecitudine le soluzioni alternative** da noi proposte che invece sono **più economiche e sostenibili** e che **risolvono la problematica definitivamente anche per portata duecentennale** e quindi **in maniera definitiva**, diversamente da quella proposta dal Consorzio che non produce alcun benefico effetto ed è inutile con evidenza anche agli occhi dei non tecnici.

Si rimane in **attesa delle RISPOSTE** ai **legittimi quesiti** da noi posti sui vari temi riportati in narrazione ed in particolare alle modalità da voi individuate per la risoluzione delle criticità evidenziatevi in particolare in relazione al reale costo di esproprio ed indennitario ed al reperimento delle risorse occorrenti a far fronte a siffatti esborsi.

Senza che ci forniate puntuale risposta ad ogni singolo punto di criticità da noi sollevato in presente e precorse corrispondenze, in particolare in tema di indennità e risarcimento, non si ritiene che possiate legittimamente procedere con l'iter di approvazione del progetto formulato.

Precedente corrispondenza è intesa integralmente richiamata.

Con ogni più ampia riserva.

Marciano della Chiana, 22 03 2023

Dott. Ing. Elisa Nucci
in proprio e in nome e per conto di:
Nucci Ivo
e
Nucci Engineering di Dott. Ing. Nucci Elisa